SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 250**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 ottobre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Verona

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302.

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Casi di elargizione

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.

Art. 2.

Aumento della speciale elargizione

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

Art. 3.

Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

Art. 4.

Elargizione ai superstiti

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Art. 5.

Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente *more uxorio* e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1

dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre;

b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

Art. 6.

Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

Art. 7.

Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

Art. 8.

Rivalutazione dei benefici

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

Art. 9.

Applicazione dei benefici di guerra

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 10.

Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

Art. 11.

Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi.

Art. 12.

Eventi pregressi

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione, prevista dalla citata legge 13 agosto 1980, n. 466, non sono soggetti a riliquidazione in base a quanto previsto dall'articolo 2.

Art. 13.

Concorso di benefici

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

Art. 14.

Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

Art. 15.

Esenzione dai ticket sanitari

1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di *ticket* per ogni tipo di prestazione sanitaria conseguente agli eventi di cui alla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalità di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.

Art. 16.

Modalità di attuazione

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17.

Abrogazione

1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato.

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari, per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente, a lire 121,85 miliardi, lire 109,75 miliardi e lire 50,5 miliardi, si fa fronte:

a) per l'anno 1990, quanto a lire 10 miliardi mediante utilizzo dello specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo»; quanto a lire 32 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Ripiano debiti settore editoria (rate ammortamento mutui)»; quanto a lire 50 miliardi, mediante utilizzo dell'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991»; quanto a lire 20 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Riforma della

legge sulle servitù militari»; quanto a lire 9,85 miliardi mediante parziale utilizzo dell'accantonamento «Nuove norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;

b) per gli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, lo specifico accantonamento «Indennizzi per le vittime del terrorismo» nonché, quanto a lire 99,75 miliardi per il 1991 e lire 40,5 miliardi per il 1992, l'accantonamento «Finanziamento del XIII censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1991 e del VII censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato 1991», iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale (D.P.R. n. 447/1988 - Approvazione del codice di procedura penale) così recita:

«SEZIONE IV

Competenza per connessione

Art. 12 *(Casi di connessione).* — Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni in unità di tempo e di luogo;

c) se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri.

— Il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale (R.D. n. 1398/1930 - Approvazione del testo definitivo del codice penale), aggiunto dall'art. 1 della legge n. 646/1982 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1986, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), come modificato dall'art. 35, comma 2, della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), è il seguente:

«Art. 416-*bis* *(Associazione di tipo mafioso).* — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo, sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Nota all'art. 2:

— La legge n. 466/1980 reca: «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 466/1980, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 720/1981 (Modifiche ed integrazioni degli articoli 5, 6 e 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466), così recita:

«Art. 6. — La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

1) coniuge superstite e figli se a carico;

2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile».

Note all'art. 14:

— La legge n. 482/1968 reca: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private».

— La legge n. 285/1977 reca: «Provvedimenti per l'occupazione giovanile».

Note all'art. 16:

— Il decreto ministeriale 30 ottobre 1980 concerne: «Modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».

— Il decreto ministeriale 11 luglio 1983 concerne: «Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1980 recante le modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 466/1980, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 720/1981 [citata alla nota all'art. 4, *n.d.r.*] così recitava:

«Art. 5. — Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 56):

Presentato dall'on. FIANDROTTI ed altri il 2 luglio 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 gennaio 1988, con pareri delle commissioni II, V, VI, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione il 2 marzo 1988; 27 aprile 1988; 11, 17 maggio 1988; 1° giugno 1988; 7, 14 luglio 1988.

Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1988 (atto n. 56/*A* - relatore on. FERRARA).

Esaminato in aula il 19 giugno 1990 e approvato il 5 luglio 1990, in un testo unificato con atti numeri 1032 (ROSSI DI MONTELERA); 1355 (FORLEO ed altri); 2146 (FORLEO ed altri); 2183 (MARTINAZZOLI ed altri); 2907 (PERRONE ed altri) e 3883 (BERSELLI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2354):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 13 luglio 1990, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 1°, 2 agosto 1990 e approvato, con modificazioni, il 3 agosto 1990.

Camera dei deputati (atto n. 56, 1032, 1355, 2146, 2183, 2907, 3883/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 26 settembre 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 3, 4 ottobre 1990.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede referente, il 4 ottobre 1990.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9 ottobre 1990.

Esaminato in aula il 15, 16 ottobre 1990 e approvato il 17 ottobre 1990.

90G0358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1990, n. 303.

Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto;

Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, recante modifiche alla citata legge n. 528/1982 e, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione della legge n. 528/1982;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I
ORDINAMENTO DEL GIOCO DEL LOTTO

Art. 1.
Gestione del gioco

1. Il servizio del lotto è amministrato dal Ministero delle finanze a mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che lo gestisce attraverso la propria direzione centrale commerciale e gli ispettorati compartimentali da essa dipendenti.

Art. 2.
Determinazione delle vincite

1. L'importo della vincita si ottiene moltiplicando la posta per i premi fissati nell'art. 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e per il numero delle combinazioni sortite e dividendo per il numero delle combinazioni possibili.

2. Il premio massimo cui può dare luogo ogni scontrino, comunque sia ripartito il prezzo della giocata, non può eccedere la somma di lire 1000 milioni; in caso contrario il premio è ridotto a questa somma, senza altro diritto per il giocatore.

Art. 3.
Modalità di raccolta delle giocate

1. Le giocate si ricevono mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate.

2. I dati relativi vengono trasmessi al centro di elaborazione, con la possibilità di effettuare tempestivamente l'annullamento in caso di errore.

3. Al giocatore viene rilasciato uno scontrino su carta filigranata contenente la data della giocata e quella in cui avverrà l'estrazione, l'importo della scommessa ed i numeri prescelti, le poste, le sorti e le ruote a cui si riferisce la scommessa, nonché il numero di serie ed il codice che contraddistingue il raccoglitore. Ogni scontrino deve contenere una sola giocata.

Art. 4.

Compenso ai raccoglitori

1. Il compenso da attribuire ai raccoglitori, che viene erogato mediante trattenuta da conguagliare all'atto del versamento delle somme riscosse, è fissato nella misura unica del 10 per cento sull'incasso lordo delle scommesse effettuate presso ciascun raccoglitore.

Art. 5.

Importo delle giocate. Graduazione del gioco

1. Le giocate possono farsi per l'importo singolo di L. 1.000 o multipli di mille e non possono essere superiori a L. 50.000. L'importo di una giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a L. 2.000.

2. L'importo della giocata può essere ripartito dal giocatore tra le diverse sorti ammesse dalla quantità dei numeri giocati a condizione che ciascuna posta sia pari a 10 oppure a un multiplo di 10.

3. Il sistema informatico viene programmato in modo da respingere le giocate che darebbero diritto a premi che non possono essere corrisposti.

Art. 6.

Ripartizione in sorti delle giocate

1. Non possono essere accettate giocate effettuate su sorti non realizzabili con la quantità dei numeri giocati.

2. Parimenti non possono essere accettate le giocate nelle quali la somma delle poste scommesse sulle singole sorti, tra le quali si intende ripartire la giocata, non coincide con l'ammontare complessivo della giocata stessa. In tal senso viene programmato il sistema informatico.

3. Tali giocate, qualora per qualsiasi motivo risultassero accettate, non producono alcun diritto a favore del giocatore nell'ipotesi del comma 1, salvo il diritto al rimborso dell'importo della scommessa.

4. Nell'ipotesi prevista dal comma 2, in caso di vincita, l'importo complessivo giocato viene ridistribuito proporzionalmente alle singole poste, anche in deroga al disposto del comma 2 dell'art. 5.

Art. 7.

Requisiti di validità dello scontrino

1. Il giocatore è tenuto ad assicurarsi che lo scontrino riporti esattamente la giocata e che esso sia completo, integro e leggibile.

2. Qualora lo scontrino non abbia tali requisiti va ritirato dal raccoglitore e la relativa giocata va annullata e sostituita con un nuovo scontrino avente le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 8.

Chiusura settimanale del gioco

1. La raccolta del gioco del lotto deve cessare almeno un'ora prima dell'inizio delle operazioni di estrazione.

2. Con decreto del Ministro delle finanze viene stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate. Con lo stesso decreto viene fissato il termine entro il quale i dati relativi alle giocate devono affluire al sistema di automazione.

Art. 9.

Commissione di zona

1. Presso le intendenze di finanza delle sedi di estrazione e con circoscrizione da determinarsi mediante decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro e istituita una commissione di zona per il controllo del gioco del lotto.

2. La predetta commissione è nominata dall'intendente di finanza ed è composta da tre funzionari: uno dell'Amministrazione finanziaria che la presiede, un altro del Ministero del tesoro e un terzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente e con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

Art. 10.

Deposito e custodia delle matrici

1. Le giocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici meccanizzate siano state depositate, a cura della competente commissione di zona, nei relativi archivi ove devono essere custodite in uno o più armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi differenti e di congegno di controllo.

Art. 11.

Esclusione di giocate dall'estrazione

1. Qualora la competente commissione di zona venga comunque a conoscenza che le matrici rivelano incompletezza di dati o le giocate sono state accettate in violazione delle disposizioni dell'art. 3 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 dèlla legge 19 aprile 1990, n. 85, ovvero i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, ne dichiara l'esclusione dall'estrazione con decisione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.

2. Il giocatore, in tal caso, ha diritto al rimborso della somma giocata, che dev'essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

3. Il rimborso viene effettuato dietro ritiro dello scontrino dal raccoglitore che ha ricevuto la giocata.

Art. 12.

Pubblicazione dei numeri estratti

1. Il Ministro delle finanze nomina la commissione di cui all'art. 7 della citata legge n. 528/1982, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 85/1990.

2. Il segretario di ciascuna commissione di estrazione, di cui al comma 1, redige il verbale di estrazione e comunica immediatamente i numeri estratti, tramite sistema informatico e sotto la responsabilità collegiale della commissione, all'ufficio centrale di elaborazione.

3. L'ufficio centrale di elaborazione provvede alla compilazione del notiziario delle estrazioni, che viene trasmesso alle singole commissioni di zona e a ciascun punto di raccolta.

4. Il raccoglitore espone subito il notiziario stesso nei locali di raccolta del gioco lasciandolo affisso per il termine di cui all'art. 10, ultimo comma, della citata legge n. 528/1982.

Art. 13.

Determinazione e convalida delle vincite Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto

1. Nel primo giorno feriale successivo all'estrazione la commissione di zona si riunisce per procedere alla determinazione e convalida delle vincite e alla redazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto contenente le vincite distinte per punto di raccolta.

2. Il Bollettino suddetto deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare agevolmente le vincite con il relativo ammontare al netto delle ritenute di legge.

3. Il Bollettino ufficiale di cui al comma 1 deve essere inviato alla Direzione generale per le entrate speciali, alla Direzione generale dei monopoli di Stato e a tutte le intendenze di finanza comprese nella zona presso cui è stata istituita la commissione di zona. Le predette intendenze provvedono, il successivo giorno lavorativo, all'affissione del Bollettino nel proprio albo per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

4. Ad ogni punto di raccolta sarà trasmesso, e quindi esposto al pubblico, il Bollettino contenente le vincite conseguite presso il punto stesso.

Art. 14.

Consegna dello scontrino e pagamento delle vincite

1. Lo scontrino relativo alle vincite, risultanti dal Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto, dev'essere consegnato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla affissione di cui al comma 3 dell'art. 13.

2. Il pagamento della vincita è eseguito a condizione che lo scontrino sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso le apparecchiature automatizzate, salvo il diritto al rimborso dell'importo della scommessa.

Art. 15.

Pagamento delle vincite non superiori a L. 1.250.000

1. Per le vincite d'importo non superiore a L. 1.250.000, lo scontrino deve essere esibito al raccoglitore che ha ricevuto la giocata. Quest'ultimo provvede al pagamento delle vincite ed al ritiro dello scontrino, previo accertamento della integrità e completezza dello stesso.

2. Nell'ultimo giorno utile prima della decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14 è consentito al vincitore di presentare lo scontrino all'intendenza di finanza, secondo le modalità previste dall'art. 16 per le vincite superiori a L. 1.250.000.

3. La medesima procedura può essere consentita, su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di vincite eccezionalmente numerose.

Art. 16.

Modalità di presentazione dello scontrino per vincite superiori a L. 1.250.000

1. Gli scontrini delle vincite di importo superiore a L. 1.250.000 vanno presentati per il pagamento ad un ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato che ne rilascia ricevuta al presentatore in calce alla fotocopia dello scontrino stesso.

2. L'ispettorato compartimentale compila subito ad uso interno apposito stampato a rigoroso rendiconto contenente tutti gli elementi dello scontrino, oltre le generalità e l'indirizzo indicato dal destinatario del pagamento.

3. Il giocatore può presentare lo scontrino anche all'intendenza di finanza nell'ambito della cui circoscrizione ricade il luogo del suo domicilio fiscale; il predetto ufficio provvede, in tal caso, ad inoltrarlo immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

4. È data, altresì, facoltà al vincitore di presentare lo scontrino, a suo rischio e pericolo, a mezzo del servizio postale, purché spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro il termine di decadenza di cui al comma 1 dell'art. 14.

5. Nel caso di presentazione dello scontrino all'intendenza di finanza quest'ultima provvede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

6. L'intendenza di finanza o l'ispettorato compartimentale inviano immediatamente, a mezzo plico assicurato, alla Direzione generale dei monopoli di Stato lo scontrino ritirato o quello pervenutogli come sopra, unitamente ad un esemplare del modello di stampato di cui al comma 2.

Art. 17.

Modalità di pagamento delle vincite superiori a L. 1.250.000

1. Il pagamento delle vincite d'importo superiore a L. 1.250.000 e di quelle d'importo inferiore non pagate dal raccoglitore nei casi previsti dall'art. 15 è effettuato

da parte della Direzione generale dei monopoli di Stato entro quindici giorni dal ricevimento dello scontrino, mediante emissione di titolo commutabile in vaglia cambiario dalla Banca d'Italia intestato al presentatore dello scontrino o alla persona da lui indicata ed inviato al suo domicilio.

2. In caso di smarrimento dello scontrino, durante la trasmissione effettuata dall'ispettorato compartimentale o dall'intendenza di finanza, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ugualmente al pagamento, sulla base della matrice dello stampato di cui al comma 2 dell'art. 16 che, a tal fine, sarà inviata unitamente ad una dichiarazione firmata dal capo dell'ispettorato attestante l'avvenuta presentazione dello scontrino e la sua trasmissione alla Direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DELLE GIOCATE DEL LOTTO E DISCIPLINA DELLA RELATIVA CONCESSIONE.

Capo I

ISTITUZIONE DEI PUNTI DI RACCOLTA DELLE GIOCATE DEL LOTTO

Art. 18.

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della citata legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 5 della legge n. 85/1990, è stabilito che:

a) i punti di raccolta del gioco del lotto sono determinati in numero di 6.500;

b) ai fini della progressiva estensione alle rivendite di generi di monopolio della raccolta del gioco del lotto si procede secondo criteri di dislocazione territoriale in base ad indici di produttività distinti per regione, previo accertamento dell'incremento del gettito erariale;

c) gli indici di produttività vengono di volta in volta predeterminati con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto delle riscossioni al lordo conseguite nel gioco del lotto nella regione e sulla base dei risultati conseguiti su tutto il territorio nazionale nell'anno precedente, rapportati ai punti di raccolta esistenti, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale. Con lo stesso decreto vengono fissati gli specifici criteri di distanza e densità demografica per la migliore funzionalità del servizio.

Art. 19.

Insegna e giorni d'apertura d'esercizio dei punti di raccolta

1. I punti di raccolta del gioco del lotto devono essere contrassegnati, all'esterno del locale, dalla insegna prescritta dall'Amministrazione dei monopoli di Stato.

2. I punti di raccolta devono restare aperti al pubblico tutti i giorni tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili.

Capo II

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE E DELLA RESPONSABILITÀ DEL RACCOGLITORE

Art. 20.

Norme per la concessione dei punti di raccolta

1. L'esercizio di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto è concesso dall'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, sulla base dei criteri determinati dall'art. 18, a chi gestisce una rivendita di generi di monopolio, in qualità di titolare, da tempo anteriore rispetto ad altri aspiranti.

2. La perdita per qualsiasi causa della titolarità della rivendita di generi di monopolio comporta l'automatica decadenza dalla concessione del punto di raccolta, salvo ipotesi di trasferimenti autorizzati.

3. La misura, le modalità e i termini di pagamento della imposta di concessione governativa istituita dall'art. 12, comma 6, della citata legge n. 528/1982, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge n. 85/1990, sono stabiliti dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

4. Il gettito dell'imposta di cui al comma 3 affluisce al bilancio dello Stato sul capitolo concernente le tasse sulle concessioni governative.

Art. 21.

Disciplina del rapporto di concessione del gioco del lotto

1. Il rapporto di concessione del gioco del lotto viene disciplinato mediante contratto della durata massima di nove anni da stipularsi con il raccoglitore del gioco da parte del competente ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato.

2. Nei confronti dei rivenditori dei generi di monopolio, il contratto viene stipulato con termine di scadenza coincidente con quello del contratto della rivendita.

Art. 22.

Responsabilità dei raccoglitori verso i giocatori

1. Il raccoglitore risponde personalmente nei confronti del giocatore per qualsiasi comportamento illecito, suo o di un proprio dipendente, dal quale possa derivare pregiudizio per il giocatore stesso.

TITOLO III

NORME DI CONTABILITÀ E RISCONTRO

Art. 23.

Estratto conto

1. Il mercoledì successivo all'estrazione viene consegnato ad ogni raccoglitore, a cura del sistema informatico, il relativo estratto conto contenente:

a) il numero e l'importo delle giocate;

b) l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di spettanza del raccoglitore;

c) il numero e l'importo delle vincite pagate;

d) il numero e l'importo delle giocate rimborsate;

e) l'importo netto da versare.

2. Copia dell'estratto conto suddetto viene, altresì, trasmessa alla ragioneria provinciale dello Stato competente per il territorio in cui è ubicato il punto di raccolta.

Art. 24.

Modalità di versamento delle somme riscosse

1. Sulla scorta dell'estratto conto di cui all'art. 23, il raccoglitore è tenuto a versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a suo debito alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla stessa, imputando il versamento all'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato.

Art. 25.

Rendiconto del raccoglitore

1. Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento.

2. Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento.

Art. 26.

Adempimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

1. L'Amministrazione dei monopoli di Stato è tenuta a reintegrare mensilmente il capitolo d'entrata del bilancio dello Stato dell'importo delle vincite pagate dai raccoglitori con i fondi delle riscossioni, dell'importo del compenso trattenuto dai raccoglitori stessi, nonché dell'importo delle giocate da essi eventualmente restituito su disposizione della competente commissione di zona.

2. È tenuta, altresì, a versare mensilmente l'importo delle ritenute previste per legge su tutte le vincite pagate.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE

Art. 27.

Coesistenza del sistema manuale e di quello automatizzato

1. Il sistema automatizzato del gioco del lotto può entrare in funzione progressivamente su base zonale.

2. Durante il periodo di coesistenza del nuovo e del vecchio sistema ciascuno è disciplinato dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 15

TABELLA ALLEGATO *A*
(prevista dall'art. 20, comma 3)

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della imposta	Modo di pagamento	NOTE
Concessione per la esclusiva gestione di un punto di raccolta del gioco del lotto			Si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni
Rilascio o rinnovo	L. 500.000	Ordinario	L'imposta annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce
Imposta annuale	L. 500.000	Ordinario	L'imposta di rinnovo non è dovuta qualora per l'anno in corso sia dovuta l'imposta annuale e viceversa

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 528/1982 è il seguente:

«Art. 8. — I premi sono fissati come appresso:

Sorti del gioco	Premi per ogni combinazione
Estratto semplice .	Undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta
Ambo	Duecentocinquanta volte la posta
Terno	Quattromiladuecentocinquanta volte la posta
Quaterna	Ottantamila volte la posta
Cinquina.	Un milione di volte la posta

In qualsiasi modo l'importo della scommessa sia ripartito tra le poste il premio non può eccedere complessivamente la somma di lire 200 milioni. Qualora la scommessa dia luogo ad un premio complessivo eccedente, il premio è ridotto a questo importo senza altro diritto per il giocatore.

Il limite di cui sopra può essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'art. 3 [v. nota all'art. 11 qui appresso, *n.d.r.*].

Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

A norma del quarto comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): «La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 528/1982, come modificato dall'art. 1 della legge n. 85/1990, è il seguente:

«Art. 3. — Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina.

L'importo di ciascuna giocata è fissato in lire mille, o multipli di mille, e non può essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore può frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte le ruote non può essere inferiore a lire 2 mila.

I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 528/1982, come sostituito dall'art. 3 della legge n. 85/1990, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Le estrazioni avvengono una volta per settimana presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell'articolo 2, ad opera di una commissione composta dall'intendente di finanza o da un suo delegato che la presiede, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un funzionario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza. Con il decreto previsto nel terzo comma dell'articolo 3 può essere disposto che le estrazioni avvengano a Roma per alcune o tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l'intendenza di finanza di Roma cura l'estrazione per tutte le ruote le cui estrazioni avvengano a Roma.

2. Altri tipi e forme di estrazione e di scommesse nonché i relativi criteri e modalità possono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze».

— L'ultimo comma dell'art. 10 della predetta legge n. 528/1982 prevede che: «Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 528/1982, come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 85/1990, è il seguente:

«Art. 12. — 1. I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attività di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123.

2. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttività del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvederà entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sarà rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purché venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco.

4. In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potrà essere rideterminata in più o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto.

5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo *una tantum* determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3.

6. Per il diritto esclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore è tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue».

Nota all'art. 20:

— Per il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 528/1982 si veda la nota all'art. 18.

90G0356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Piombino Dese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Piombino Dese (Padova) non è riusciuto a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, le cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Piombino Dese (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Luciano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Piombino Dese, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 1990, si è determinata una grave situazione di crisi che è sfociata nella mancata elezione del sindaco e della giunta.

Invero, nella prima adunanza tenutasi il 5 luglio 1990 il consiglio comunale trattava solo il primo argomento iscritto all'ordine del giorno, provvedendo alla convalida degli eletti e rinviando ad altra seduta l'elezione del sindaco e della giunta.

Successivamente il consigliere anziano convocava il consiglio comunale per il giorno 9 agosto 1990 per l'approvazione del documento programmatico e per l'elezione del sindaco e della giunta comunale disponendo due ulteriori convocazioni, per il 10 e 12 agosto 1990, in caso di seduta infruttuosa.

La seduta tenutasi il 9 agosto 1990 risultava infruttuosa ai fini della ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Nella seduta successiva del 10 agosto 1990, il consiglio comunale di Piombino Dese deliberava con atto n. 37 l approvazione del documento programmatico e la elezioni del sindaco e della giunta.

La suindicata deliberazione veniva annullata dal comitato regionale di controllo con ordinanza n. 35063 del 22 agosto 1990, per violazione del principio generale attinente alla regolarità della costituzione del collegio deliberante.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezioni del sindaco e della giunta, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Piombino Dese (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Luciano.

Roma, 1° ottobre 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A4560

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 settembre 1990.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva degli assegni bancari decorrenti dal 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta del Banco di Napoli del 18 gennaio 1990;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il Banco di Napoli è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1° gennaio 1989 che costituiscono la categoria «assegni bancari».

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A4519

DECRETO 24 settembre 1990.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva dei vaglia cambiari decorrenti dal 1° gennaio 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta del Banco di Napoli del 18 gennaio 1990;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il Banco di Napoli è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i documenti decorrenti dal 1° gennaio 1989 che costituiscono la categoria «vaglia cambiari».

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A4520

DECRETO 24 settembre 1990.

Autorizzazione all'Istituto per l'infanzia di Trieste ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1942-31 dicembre 1971.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. G8/10 del 28 febbraio 1990 dell'Istituto per l'infanzia di Trieste, ospedale specializzato pediatrico regionale;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'Istituto per l'infanzia di Trieste, ospedale specializzato pediatrico regionale, è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1942-31 dicembre 1971.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A4521

DECRETO 24 settembre 1990.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Volta Mantovana, appartenente all'unità sanitaria locale n. 46 «Alto Mantovano», ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1989.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 3179B del 20 marzo 1990 del presidio ospedaliero di Volta Mantovana - Unità sanitaria locale n. 46 «Alto Mantovano»;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il presidio ospedaliero di Volta Mantovana, appartenente all'unità sanitaria locale n. 46 «Alto Mantovano», è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte nel periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1989.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1990

Il Ministro: FACCHIANO

90A4522

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 14 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 21 ottobre 1988 e del senato accademico del 19 ottobre 1988 dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 118 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare.

Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare

Art. 119. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della chirurgia vascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in chirurgia vascolare. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.

Art. 120. — La scuola ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 121. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 122. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 123. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) anatomia dell'apparato circolatorio;

b) fisiologia dell'apparato circolatorio;

c) chirurgia generale;

d) diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari;

e) patologia clinica dell'apparato circolatorio;

f) terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari;

g) patologia clinica e terapia delle malattie cardio-toraciche;

h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

i) biofisica e bioingegneria.

Art. 124. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Anatomia dell'apparato circolatorio:

embriologia;

istologia;

anatomia chirurgica dei vasi.

b) Fisiologia dell'apparato circolatorio:

principi di emodinamica;

principi di emoreologia;

fisiologia dell'emostasi e della coagulazione.

c) Chirurgia generale:

chirurgia generale (patologia intersistematica);

chirurgia generale;

tecniche chirurgiche;

chirurgia sperimentale.

d) Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari:

semeiotica clinica delle arteriopatie;

semeiotica clinica delle flebopatie;

semeiotica clinica delle linfopatie;

indagini diagnostiche vascolari non invasive;

angioradiologia periferica;
angiocardioradiologia;
tecniche di rilevazione emodinamica.

e) Patologia clinica dell'apparato circolatorio:
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica delle arteriopatie periferiche;
patologia clinica delle vasculopatie viscerali;
patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica;
patologia clinica delle flebopatie;
patologia clinica delle linfopatie;
patologia clinica della coagulazione.

f) Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari:
principi di terapia medica delle vasculopatie;
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche;
terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali;
tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica;
l'accesso vascolare;
terapia chirurgica delle flebopatie;
terapia chirurgica delle linfopatie;
principi di microchirurgia vascolare;
principi di medicina legale e di legislazione sanitaria.

g) Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche:
principi e tecniche della circolazione extracorporea;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie dei grossi vasi;
patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore.

h) Anestesia, rianimazione e terapia intensiva:
anestesia e rianimazione;
terapia intensiva;
terapia del dolore (nelle vasculopatie periferiche).

i) Biofisica e bioingegneria:
elementi di biofisica;
elementi di bioingegneria;
statistica e informatica.

Art. 125. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):
embriologia . . . . ore 25
istologia . . . . » 25

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):
principi di emodinamica . . . . » 25
principi di emoreologia . . . . » 25

Chirurgia generale (ore 125):
chirurgia generale (patologia intersistematica) . . . . ore 75
chirurgia generale . . . . » 50

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 125):
semeiotica clinica delle arteriopatie . » 30
semeiotica clinica delle flebopatie . . » 30
semeiotica clinica delle linfopatie . . » 15
indagini diagnostiche vascolari non invasive I . . . . » 25
angioradiologia periferica . . . . » 25

Biofisica e bioingegneria (ore 50):
elementi di biofisica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Anatomia dell'apparato circolatorio (ore 50):
anatomia chirurgica . . . . ore 50

Fisiologia dell'apparato circolatorio (ore 50):
fisiologia dell'emostasi e della coagulazione . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 175):
tecniche chirurgiche I . . . . » 135
chirurgia sperimentale . . . . » 40

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 75):
indagini diagnostiche vascolari non invasive II . . . . » 25
tecniche di rilevazione emodinamica » 50

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 50):
anatomia e istologia patologica I . . » 25
anatomia e istologia patologica II . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 100):
tecniche chirurgiche II . . . . ore 100

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 100):
patologia clinica delle arteriopatie periferiche . . . . » 45
patologia clinica delle flebopatie . . » 35
patologia clinica delle linfopatie . . . » 20

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):
principi di terapia medica delle vasculopatie . . . . » 20
terapia chirurgica delle arteriopatie periferiche . . . . » 130

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

anestesia e rianimazione .... ore 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale delle malattie vascolari (ore 25):

angiocardioradiologia .... ore 25

Patologia clinica dell'apparato circolatorio (ore 150):

patologia clinica delle vasculopatie viscerali..................... » 70

patologia clinica delle vasculopatie in età pediatrica .... » 30

patologia clinica della coagulazione » 50

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 150):

terapia chirurgica delle vasculopatie viscerali..................... » 80

terapia chirurgica delle flebopatie. . » 50

terapia chirurgica delle linfopatie . . » 20

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 50):

principi e tecniche della circolazione extracorporea .... » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 25):

terapia intensiva............ » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Terapia medica e chirurgica delle malattie vascolari (ore 175):

tecniche di chirurgia vascolare in chirurgia oncologica .... ore 40

l'accesso vascolare........... » 45

principi di microchirurgia vascolare » 75

principi di medicina legale e legislazione sanitaria .... » 15

Patologia clinica e terapia delle malattie cardiotoraciche (ore 100):

patologia clinica e terapia chirurgica » 60

patologia clinica e terapia chirurgica delle malattie del cuore .... » 40

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva (ore 50):

terapia del dolore nelle vasculopatie periferiche .... » 50

Biofisica e bioingegneria (ore 75):

elementi di bioingegneria....... ore 45

statistica e informatica .... » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 126. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva, sale operatorie, ambulatori, laboratori di disgnostica non invasiva ed invasiva, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali, di bioingegneria e di informatica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione con attestato di frequenza e specifica dell'operato che consente allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali o finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 14 maggio 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4540

DECRETO RETTORALE 22 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 65 a 69 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in audiologia.

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 65. — È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi di Verona, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 66. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 67. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 68. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 69. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;

b) area delle scienze basiche biologiche;

c) area diagnostica;

d) area di terapia;

e) area di patologia e clinica;

f) area delle discipline correlate;

g) area di medicina legale sociale e preventiva.

Art. 70. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;

informatica I;

informatica II ed analisi di segnale;

tecniche di misurazioni acustiche.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo vestibolare e fonatorio;

fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;

neurofisiologia;

psicologia.

c) Area diagnostica:

metodiche audiometriche e semiologia audiologica;

tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;

semeiotica O.R.L.

d) Area della terapia:

terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;

protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;

patologia e clinica O.R.L. (in rapporto all'udiologia);

elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico;

fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area delle discipline correlate:

radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);

neurologia (in rapporto con l'audiologia);

medicina interna (in rapporto con l'audiologia);

pediatria (in rapporto con l'audiologia);

neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale, sociale e preventiva:

medicina legale ed etica professionale;

patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;

audiologia preventiva e sociale.

Art. 71. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

fisica acustica, elettronica e strumentale biomedica . . . . ore 75
informatica . . . . » 25

Scienze basiche biologiche (ore 100):

anatomia, istologia ed embriologia umana, normale dell'apparato uditivo vestibolare e fonatorio. . . . . » 25
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . » 25
neurofisiologia. . . . . » 25
psicologia . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

semeiotica O.R.L. . . . . » 50
metodiche audiometriche e semiologia audiologica . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

informatica ed analisi di segnale . . . . ore 50
tecniche di misurazione acustica . . . . » 50

Scienze basiche biologiche (ore 25):

psicologia . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

metodiche audiometriche e semiologia audiologica . . . . » 150
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare . . . . » 50

Patologia e clinica (ore 75):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico . . . . » 50
patologia e clinica O.R.L. in rapporto all'audiologia . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica (ore 100):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale. . . . . ore 50
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico. . . . . » 50

Terapia (ore 200):

terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare . . . . ore 100
protesizzazione acustica . . . . » 100

Discipline correlate (ore 100):

medicina interna in rapporto con l'audiologia . . . . » 25
radiologia e neuroradiologia in rapporto con l'audiologia. . . . . » 25
neurologia in rapporto all'audiologia . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare. . . . . ore 100
protesizzazione acustica . . . . » 100

Patologia clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale. . . . . » 25

Discipline correlate (ore 50):

pediatria in rapporto con l'audiologia. » 25
neuropsichiatria infantile. . . . . » 25

Medicina legale, sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale . » 50
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie. . . . . » 25
audiologia preventiva e sociale . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 72. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

ambulatorio O.R.L., laboratori, ambulatori e corsie annesse.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola e sarà tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 22 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4541

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 175 a 181 sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 175. — È istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;

clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;

diagnostica funzionale e di laboratorio;

diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 176. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 177. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 178. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 179. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) scienze di base;

b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;

c) diagnostica;

d) clinica e terapia;

e) scienze relazionali.

Art. 180. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:

informatica;

epidemiologia e biostatistica;

genetica medica;

scienze dell'alimentazione;

farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:

anatomia clinica;

fisiopatologia clinica;

patologia clinica.

c) Diagnostica:

radiologia;

medicina nucleare;

ecografia;

endoscopia digestiva;

anatomia ed istologia patologica;

semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:

medicina interna;

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato digerente nell'età pediatrica;

terapia gastroenterologica;

elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:

psicologia medica e psicosomatica;

igiene del territorio.

Art. 181. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativa di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):

informatica	ore	30
epidemiologia e biostatistica	»	30
genetica medica	»	50
scienze dell'alimentazione	»	60
farmacologia	»	50

Morfologia - fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):

anatomia clinica	»	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	60

Clinica e terapia (ore 60):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia - fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):

anatomia clinica	ore	30
patologia clinica	»	30
fisiopatologia clinica	»	30

Diagnostica (ore 210):

radiologia	»	40
ecografia	»	20
endoscopia digestiva	»	80
anatomia ed istologia patologica	»	30
semeiotica funzionale	»	40

Clinica e terapia (ore 100):

malattie dell'apparato digerente	»	50
terapia gastroenterologica	»	10
medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):

radiologia	ore	40
medicina nucleare	»	20
ecografia	»	30
endoscopia digestiva	»	100
anatomia ed istologia patologica	»	40

Clinica e terapia (ore 170):

malattie dell'apparato digerente	»	80
terapia gastroenterologica	»	20
medicina interna	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):

endoscopia digestiva	ore	100

Clinica e terapia (ore 240):

malattie dell'apparato digerente	»	70
terapia gastroenterologica	»	30
malattie dell'apparato digerente dell'età pediatrica	»	50
elementi di chirurgia digestiva	»	50
medicina interna	»	40

Scienze relazionali (ore 60):

psicologia medica e psicosomatica	»	30
igiene del territorio	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 182. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

reparti di medicina interna, gastroenterologia, pediatria, chirurgia dell'apparato digerente;

laboratorio e prove funzionali;

endoscopia ed ecografia;

ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4542

DECRETO RETTORALE 28 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università concernenti la scuola di specializzazione in ematologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 133 a 139, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia sono eliminati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in ematologia.

Scuola di specializzazione in ematologia

Art. 133. — È istituita la scuola di specializzazione in ematologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla patologia ematologica, alla terapia delle emolinfopatie e delle malattie emorragiche e trombotiche con inclusa la terapia trasfusionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ematologia.

Art. 134. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 135. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 136. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 137. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia generale;

b) morfologia normale e patologica;

c) diagnostica di laboratorio;

d) diagnostica strumentale;

e) clinica.

Art. 138. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia generale:

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico;

fisiopatologia generale del plasma;

genetica molecolare;

differenziazione cellulare;

immunità umorale cellulare e naturale.

b) Morfologia normale e patologica:

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi;

istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici;

morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale.

c) Diagnostica di laboratorio:

principi e metodiche biochimico-cliniche;

principi e metodiche radio-immunologiche;

principi e metodiche immunologiche;

principi e metodiche per lo studio dell'emostasi;

marcatori gruppo ematici;

principi e metodiche emoreologiche;

i marcatori gruppo-ematici nelle indagini medico-legali.

d) Diagnostica strumentale:

radiologia;

ultrasuonografia;

tomografia assiale computerizzata;

medicina nucleare;

endoscopia.

e) Clinica:

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi;

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico delle malattie emorragiche e trombotiche;

clinica e terapia dei disordini delle emostasi;

clinica e terapia dei disordini delle mielopoiesi;

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi;

clinica e terapia delle immunodeficienze congenite acquisite;

profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi;

profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale;

trapianto di midollo osseo autologo ed allogenico;

aspetti della raccolta di sangue e del funzionamento del sangue umano;

terapia trasfusionale;

emaferesi produttiva e terapeutica;

principi di chemioterapia antiblastica;

principi di radioterapia.

Art. 139. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in:

a) una attività didattica teorico pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore ripartite come di seguito);

b) una attività didattica elettiva, prevalentemente di tipo tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo) (emolinfopatie, malattie emorragiche e trombotiche, immunoematologia e terapia trasfusionale, laboratorio di patologia clinica in ematologia).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Fisiopatologia generale (ore 200):

biologia delle cellule staminali ematiche e del sistema monocitomacrofagico	ore	50
fisiopatologia generale del plasma	»	30
genetica molecolare	»	30
differenziazione cellulare	»	30
immunità umorale cellulare e naturale	»	60

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	»	40
istopatologia, isto-immunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

principi e metodiche biochimico-cliniche	»	40
principi e metodiche radioimmunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	20
principi e metodiche per lo studio delle emostasi	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 150):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	70
istopatologia, istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	40
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	40

Diagnostica di laboratorio (ore 150):

principi e metodiche biochimico-cliniche	»	50
principi e metodiche radioimmunologiche	»	10
principi e metodiche immunologiche	»	30
principi e metodiche per lo studio delle emostasi	»	60

Diagnostica strumentale (ore 100):

radiologia	»	60
ultrasuonografia	»	20
tomografia assiale computerizzata	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 100):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi	ore	40
istopatologia istoimmunochimica degli organi emolinfopoietici	»	30
morfologia e immunoistochimica ultrastrutturale	»	30

Diagnostica di laboratorio (ore 100):

marcatori gruppo ematici	»	60
principi e metodiche emoreologiche	»	20
marcatori gruppo ematici nelle indagini medico-legali	»	20

Clinica (ore 200):

fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico dell'eritropoiesi, granulocitopoiesi, linfocitopoiesi e piastrinopoiesi	»	40
fisiopatologia clinica e inquadramento nosografico della malattia emorragica e trombotica	»	20
clinica e terapia dei disordini della emostasi	»	20
clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi	»	40
clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi	»	40
principi di chemioterapia antiblastica	»	20
principi di radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 50):

morfologia e citochimica dell'emolinfopoiesi . . . . ore 50

Diagnostica strumentale (ore 50):

medicina nucleare . . . . » 25

endoscopia . . . . » 25

Clinica (ore 300): clinica e terapia

clinica e terapia dei disordini della emostasi . . . . » 20

clinica e terapia dei disordini della mielopoiesi . . . . » 50

clinica e terapia dei disordini della linfopoiesi . . . . » 50

clinica e terapia delle immunodeficienze congenite e acquisite . . . . » 20

profilassi e terapia delle infezioni nei pazienti immunodepressi . . . . » 20

profilassi e terapia delle malattie trasmesse con terapia trasfusionale . . . . . » 20

trapianto di midollo osseo autologo e allogenico . . . . » 20

aspetti di raccolta di sangue e funzionamento del sangue umano . . . . » 20

terapia trasfusionale . . . . » 20

emaferesi produttiva e terapeutica ore 20

principi di chemioterapia antiblastica » 20

principi di radioterapia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 140. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento in reparti di degenza di ematologia, in ambulatori di accettazione e day-hospital di ematologia, in laboratori di ematochimica, citochimica cinetica, radioisotopi, coagulazione, immunologia, genetica, criopreservazione, tipizzazione linfocitarie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, in modo tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 28 giugno 1990

Il rettore: CASSARINO

90A4545

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla denominazione dell'ambasciata d'Italia in Tananarive (Madagascar)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

L'ambasciata in Tananarive (Madagascar) viene denominata ambasciata in Antananarivo (Madagascar).

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1990

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1990
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 129

90A4528

Modificazione alla denominazione dell'ambasciata d'Italia in Rangoon (Birmania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La rappresentanza diplomatica con rango d'ambasciata in Rangoon viene denominata ambasciata in Yangon (Unione di Myanmar).

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1990

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1990
Registro n. 18 Esteri, foglio n. 130

90A4529

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli del 2° semestre 1990, valevole per il 1° semestre 1991 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
	Consolidati:				
1	Rendita 5% 1935	72,50	70,00	65,25	63,00
2	9% (Red. Edilizia scolastica 1975-90)	101,05	96,55	90,95	86,90
3	9% (Red. Edilizia scolastica 1976-91)	100,15	95,65	90,14	86,09
4	10% (Red. Edilizia scolastica 1977-92)	98,95	93,95	89,06	84,56
5	12% (Red. Edilizia scolastica 1980-98)	102,80	96,80	92,52	87,12
6	10% (Red. Cassa DD.PP. Sez. aut.)	93,10	88,10	83,79	79,29
	Certificati di Credito del Tesoro:				
7	C.T.O. 1-12-1988/96 10,25%	98,62	93,50	88,76	84,15
8	C.T.O. 1-6-1989/95 12,50%	104,90	98,65	94,41	88,79
9	C.T.O. 19-6-1989/95 12,50%	104,70	98,45	94,23	88,61
10	C.T.O. 18-7-1989/95 12,50%	105,50	99,25	94,95	89,33
11	C.T.O. 16-8-1989/95 12,50%	105,35	99,10	94,82	89,19
12	C.T.O. 20-9-1989/95 12,50%	105,40	99,15	94,86	89,24
13	C.T.O. 19-10-1989/95 12,50%	105,35	99,10	94,82	89,19
14	C.T.R. 1-8-1983/93 2,50%	91,55	90,30	82,40	81,27
15	C.T.S. 20-5-1987/91 ind. 6% sem.	99,10	93,10	89,19	83,79
16	C.T.S. 22-6-1987/91 ind. 5,65% sem.	98,45	92,80	88,61	83,52
17	C.T.S. 18-3-1987/94 ind. 6,10%	83,75	77,65	75,38	69,89
18	C.T.S. 21-4-1987/94 ind. 6%	83,15	77,15	74,84	69,44
19	C.C.T. 1-1-1987/92 11%	104,55	99,05	94,10	89,15
20	C.C.T. 1-2-1987/92 9,80%	105,05	100,15	94,55	90,14
21	C.C.T. 18-4-1987/92 10%	101,45	96,45	91,31	86,81
22	C.C.T. 19-5-1987/92 9,50%	100,25	95,50	90,23	85,95
23	C.C.T. 18-6-1987/93 8,75%	95,87	91,50	86,29	82,35
24	C.C.T. 17-7-1987/93 8,75%	103,92	99,55	93,53	89,60
25	C.C.T. 19-8-1987/93 8,50%	95,45	91,20	85,91	82,08
26	C.C.T. 18-9-1987/93 8,50%	97,40	93,15	87,66	83,84
27	C.C.T. 15-7-1985/90 ind. 5,85% sem.	105,95	100,10	95,36	90,09
28	C.C.T. 16-8-1985/90 ind. 5,85% sem.	105,95	100,10	95,36	90,09
29	C.C.T. 18-9-1985/90 ind. 5,75% sem.	106,00	100,25	95,40	90,23
30	C.C.T. 18-10-1985/90 ind. 5,70% sem.	105,85	100,15	95,27	90,14
31	C.C.T. 1-11-1983/90 ind. 6,40% sem.	107,30	100,90	96,57	90,81
32	C.C.T. 18-11-1985/90 ind. 5,70% sem.	105,90	100,20	95,31	90,18
33	C.C.T. 1-12-1983/90 ind. 6,50% sem.	107,75	101,25	96,98	91,13
34	C.C.T. 18-12-1985/90 ind. 5,80% sem.	106,30	100,50	95,67	90,45
35	C.C.T. 1-1-1984/91 ind. 6,65% sem.	107,95	101,30	97,16	91,17
36	C.C.T. 1-1-1986/91 ind. 13,25% anno	107,97	101,35	97,18	91,22
37	C.C.T. 17-1-1986/91 ind. 5,85% sem.	106,20	100,35	95,58	90,32
38	C.C.T. 1-2-1984/91 6,70% sem.	107,80	101,10	97,02	90,99

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Certificati di Credito del Tesoro:				
39	C.C.T. 18-2-1986/91 ind. 5,85% sem.	105,95	100.10	95,36	90,09
40	C.C.T. 1-3-1984/91 ind. 6,35% sem.	106.85	100,50	96.17	90,45
41	C.C.T. 18-3-1986/91 ind. 5,75% sem.	105,70	99,95	95,13	89,96
42	C.C.T. 1-4-1984/91 ind. 6,15% sem.	106,65	100,50	95,99	90,45
43	C.C.T. 1-5-1984/91 ind. 6,15% sem.	106,75	100,60	96,08	90,54
44	C.C.T. 1-6-1984/91 ind. 6,25% sem.	107,15	100,90	96,44	90.81
45	C.C.T. 1-7-1984/91 ind. 6,25% sem.	106,85	100,60	96.17	90,54
46	C.C.T. 1-8-1984/91 ind. 6,30%	106,65	100,35	95.99	90,32
47	C.C.T. 1-9-1984/91 ind. 6,20%	106,45	100,25	95,81	90,23
48	C.C.T. 1-10-1984/91 ind. 6%	106,35	100,35	95.72	90.32
49	C.C.T. 1-11-1984/91 ind. 6%	106.50	100,50	95,85	90.45
50	C.C.T. 1-12-1984/91 ind. 6%	106.50	100,50	95,85	90.45
51	C.C.T. 1-12-1986/91 ind. 9,85%	104,62	99,70	94,16	89,73
52	C.C.T. 1-1-1985/92 ind. 12,45%	106,82	100.60	96,14	90,54
53	C.C.T. 1-2-1985/92 ind. 12,20%	106,25	100.15	95,63	90,14
54	C.C.T. 18-4-1986/92 ind. 11,75%	105,62	99.75	95,06	89,78
55	C.C.T. 19-5-1986/92 ind. 11,70%	104,95	99.10	94.46	89.19
56	C.C.T. 20-7-1987/92 ind. 6,35%	105,35	99,00	94,82	89,10
57	C.C.T. 19-8-1987/92 ind. 6,30%	105,55	99,25	95,00	89,33
58	C.C.T. 1-11-1987/92 ind. 6,55%	105.50	98,95	94,95	89,06
59	C.C.T. 1-12-1987/92 ind. 6,65%	105,45	98,80	94,91	88,92
60	C.C.T. 1-1-1988/93 ind. 6,75%	105.10	98,35	94,59	88,52
61	C.C.T. 1-2-1988/93 ind. 6.75%	104,85	98.10	94,37	88,29
62	C.C.T. 1-3-1988/93 ind. 6,60%	104,55	97,95	94,10	88,16
63	C.C.T. 1-4-1988/93 ind. 6.50%	104,55	98,05	94,10	88,25
64	C.C.T. 1-5-1988/93 ind. 6,75%	105,70	98,95	95,13	89,06
65	C.C.T. 1-6-1988/93 ind. 6.85%	106,45	99,60	95,81	89,64
66	C.C.T. 18-6-1986/93 ind. 11,50%	103,30	97,55	92,97	87,80
67	C.C.T. 1-7-1988/93 ind. 6,95%	106,40	99,45	95,76	89,51
68	C.C.T. 17-7-1986/93 ind. 11,35%	103,17	97,50	92,86	87,75
69	C.C.T. 1-8-1988/93 ind. 6,95%	105,95	99,00	95,36	89,10
70	C.C.T. 19-8-1983/93 ind. 10,85%	101,72	96,30	91,55	86,67
71	C.C.T. 1-9-1988/93 ind. 6.80%	105,30	98.50	94,77	88,65
72	C.C.T. 18-9-1986/93 ind. 10,90%	101,75	96,30	91,58	86,67
73	C.C.T. 1-10-1988/93 ind. 6,70%	105,20	98,50	94,68	88,65
74	C.C.T. 20-10-1986/93 ind. 12,35%	103,07	96,90	92,77	87,21
75	C.C.T. 1-11-1988/93 ind. 6,75%	105,70	98,95	95,13	89,06
76	C.C.T. 18-11-1986/93 ind. 12,55%	103,57	97,30	93,22	87,57
77	C.C.T. 19-12-1986/93 ind. 12,75%	103,92	97,55	93,53	87,80
78	C.C.T. 1-1-1989/94 ind. 6.95%	105,55	98,60	95,00	88,74
79	C.C.T. 1-2-1989/94 ind. 6,95%	106,05	99,10	95,45	89,19
80	C.C.T. 1-3-1989/94 ind. 6,80%	104,80	98,00	94,32	88,20
81	C.C.T. 15-3-1989/94 ind. 6.80%	104,35	97,55	93,92	87,80
82	C.C.T. 1-4-1989/94 ind. 6,70%	104,40	97,70	93,96	87,93
83	C.C.T. 1-9-1989/94 ind. 6,80%	104,45	97,65	94,01	87,89
84	C.C.T. 1-10-1987/94 ind. 13,25%	104,37	97,75	93,94	87,98
85	C.C.T. 1-11-1989/94 ind. 6,75%	104,95	98,20	94,46	88,38
86	C.C.T. 1-2-1985/95 ind. 12,45%	104,77	98,55	94,30	88,70
87	C.C.T. 1-3-1985/95 ind. 11,75%	101,07	95,20	90,97	85,68
88	C.C.T. 1-4-1985/95 ind. 11,55%	100,77	95,00	90,70	85,50

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Certificati di Credito del Tesoro:				
89	C.C.T. 1-5-1985/95 ind. 11,60%	101,05	95,25	90,95	85,73
90	C.C.T. 1-6-1985/95 ind. 11,75%	101,37	95,50	91,24	85,95
91	C.C.T. 1-7-1985/95 ind. 11,60%	102,35	96,55	92,12	86,90
92	C.C.T. 1-8-1985/95 ind. 11,10%	100,65	95,10	90,59	85,59
93	C.C.T. 1-9-1985/95 ind. 11,15%	100,42	94,85	90,38	85,37
94	C.C.T. 1-10-1985/95 ind. 11,70%	101,25	95,40	91,13	85,86
95	C.C.T. 1-11-1985/95 11,90%	101,55	95,60	91,40	86,04
96	C.C.T. 1-12-1985/95 12,05%	102,37	96,35	92,14	86,72
97	C.C.T. 1-1-1986/96 12,20%	102,60	96,50	92,34	86,85
98	C.C.T. 1-1-1986/96 ind. 12,20%	105,25	99,15	94,73	89,24
99	C.C.T. 1-2-1986/96 ind. 12,20%	102,85	96,75	92,57	87,08
100	C.C.T. 1-3-1986/96 ind. 12%	101,70	95,70	91,53	86,13
101	C.C.T. 1-4-1986/96 ind. 11,80%	101,20	95,30	91,08	85,77
102	C.C.T. 1-5-1986/96 ind. 11,85%	101,32	95,40	91,19	85,86
103	C.C.T. 1-6-1986/96 ind. 12%	102,40	96,40	92,16	86,76
104	C.C.T. 1-7-1986/96 ind. 11,60%	101,50	95,70	91,35	86,13
105	C.C.T. 1-8-1986/96 ind. 11,10%	100,00	94,45	90,00	85,01
106	C.C.T. 1-9-1986/96 ind. 11,15%	100,07	94,50	90,07	85,05
107	C.C.T. 1-10-1986/96 ind. 12,60%	100,15	93,85	90,14	84,47
108	C.C.T. 1-11-1986/96 ind. 12,80%	100,15	93,75	90,14	84,38
109	C.C.T. 1-12-1986/96 ind. 13%	101,10	94,60	90,99	85,14
110	C.C.T. 1-1-1987/97 ind. 13,15%	101,07	94,50	90,97	85,05
111	C.C.T. 1-2-1987/97 ind. 13,15%	100,92	94,35	90,83	84,92
112	C.C.T. 18-2-1987/97 ind. 13,15%	100,82	94,25	90,74	84,83
113	C.C.T. 1-3-1987/97 ind. 12,95%	100,57	94,10	90,52	84,69
114	C.C.T. 1-4-1987/97 ind. 12,75%	100,17	93,80	90,16	84,42
115	C.C.T. 1-5-1987/97 ind. 12,80%	100,45	94,05	90,41	84,65
116	C.C.T. 1-6-1987/97 ind. 12,95%	100,87	94,40	90,79	84,96
117	C.C.T. 1-7-1987/97 ind. 12,50%	100,55	94,30	90,50	84,87
118	C.C.T. 1-8-1987/97 ind. 11,95%	99,57	93,60	89,62	84,24
119	C.C.T. 1-9-1987/97 ind. 12,80%	102,55	96,15	92,30	86,54
	Certificati di Credito del Tesoro ECU:				
120	C.C.T. ECU 1983/90 11,50%	105,85	100,10	95,27	90,09
121	C.C.T. ECU 1984/91 11,25%	106,32	100,70	95,69	90,63
122	C.C.T. ECU 1984/92 10,50%	106,70	101,45	96,03	91,31
123	C.C.T. ECU 1985/93 9%	99,55	95,05	89,60	85,55
124	C.C.T. ECU 1985/93 9,60%	102,40	97,60	92,16	87,84
125	C.C.T. ECU 1985/93 9,75%	102,87	98,00	92,59	88,20
126	C.C.T. ECU 1985/93 8,75%	98,77	94,40	88,90	84,96
127	C.C.T. ECU 1986/94 8,75%	98,17	93,80	88,36	84,42
128	C.C.T. ECU 1986/94 6,90%	91,25	87,80	82,13	79,02
129	C.C.T. ECU 1987/91 8,75%	100,02	95,65	90,02	86,09
130	C.C.T. ECU 1987/94 7,75%	93,07	89,20	83,77	80,28
131	C.C.T. ECU 1988/92 8,50%	98,35	94,10	88,52	84,69
132	C.C.T. ECU 1988/92 8,50%	98,50	94,25	88,65	84,83
133	C.C.T. ECU 1988/92 8,50%	98,15	93,90	88,34	84,51

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Certificati di Credito del Tesoro ECU:				
134	C.C.T. ECU 1988/93 8,75%	97,72	93,35	87,95	84,02
135	C.C.T. ECU 1989/93 8,75%	97,47	93,10	87,73	83,79
136	C.C.T. ECU 1988/93 8,65%	96,97	92,65	87,28	83,39
137	C.C.T. ECU 1988/93 8,50%	96,05	91,80	86,45	82,62
138	C.C.T. ECU 1988/93 8,75%	97,12	92,75	87,41	83,48
139	C.C.T. ECU 1989/94 9,65%	99,32	94,50	89,39	85,05
140	C.C.T. ECU 1989/95 9,65%	102,52	97,70	92,27	87,93
141	C.C.T. ECU 1989/94 9,90%	99,45	94,50	89,51	85,05
142	C.C.T. ECU 1989/95 9,90%	102,65	97,70	92,39	87,93
	Buoni del Tesoro Poliennali:				
143	B.T.P. 1-2-1986/90 12,50%	106,15	99,90	95,54	89,91
144	B.T.P. 1-2-1987/90 9,25%	104,37	99,75	93,94	89,78
145	B.T.P. 1-3-1986/90 12,50%	106,30	100,05	95,67	90,05
146	B.T.P. 1-3-1987/90 9,15%	104,17	99,60	93,76	89,64
147	B.T.P. 1-3-1988/90 10,50%	104,95	99,70	94,46	89,73
148	B.T.P. 15-3-1988/90 10,50%	104,85	99,60	94,37	89,64
149	B.T.P. 1-4-1987/90 9,15%	103,87	99,30	93,49	89,37
150	B.T.P. 1-4-1988/90 10,50%	104,65	99,40	94,19	89,46
151	B.T.P. 1-4-1986/90 12%	106,10	100,10	95,49	90,09
152	B.T.P. 15-4-1988/90 10,50%	104,75	99,50	94,28	89,55
153	B.T.P. 1-5-1987/90 9,15%	104,17	99,60	93,76	89,64
154	B.T.P. 1-5-1986/90 10,50%	105,05	99,80	94,55	89,82
155	B.T.P. 1-5-1988/90 10,50%	104,65	99,40	94,19	89,46
156	B.T.P. 18-5-1988/90 10,50%	104,65	99,40	94,19	89,46
157	B.T.P. 1-6-1987/90 9,15%	104,37	99,80	93,94	89,82
158	B.T.P. 1-6-1986/90 10%	104,60	99,60	94,14	89,64
159	B.T.P. 16-6-1988/90 10,50%	104,85	99,60	94,37	89,64
160	B.T.P. 1-7-1986/90 9,50%	104,25	99,50	93,83	89,55
161	B.T.P. 1-7-1987/90 10,50%	104,95	99,70	94,46	89,73
162	B.T.P. 1-7-1988/90 11%	105,00	99,50	94,50	89,55
163	B.T.P. 1-8-1986/90 9,50%	104,20	99,45	93,78	89,51
164	B.T.P. 1-8-1987/90 10,50%	104,70	99,45	94,23	89,51
165	B.T.P. 1-8-1988/90 11%	104,90	99,40	94,41	89,46
166	B.T.P. 1-9-1986/90 9,25%	103,82	99,20	93,44	89,28
167	B.T.P. 1-9-1987/90 11,25%	105,07	99,45	94,57	89,51
168	B.T.P. 1-9-1988/90 11,50%	105,15	99,40	94,64	89,46
169	B.T.P. 1-10-1986/90 9,25%	103,32	98,70	92,99	88,83
170	B.T.P. 1-10-1987/90 11,50%	105,25	99,50	94,73	89,55
171	B.T.P. 1-10-1988/90 11,50%	105,15	99,40	94,64	89,46
172	B.T.P. 1-11-1986/90 9,25%	103,37	98,75	93,04	88,88
173	B.T.P. 1-12-1986/90 9,25%	103,42	98,80	93,08	88,92
174	B.T.P. 1-3-1986/91 12,50%	107,75	101,50	96,98	91,35
175	B.T.P. 1-11-1988/91 11,50%	104,05	98,30	93,65	88,47
176	B.T.P. 21-12-1988/91 11,50%	104,15	98,40	93,74	88,56
177	B.T.P. 1-1-1987/92 9,25%	100,12	95,50	90,11	85,95
178	B.T.P. 1-2-1987/92 9,25%	99,92	95,30	89,93	85,77
179	B.T.P. 1-2-1988/92 11%	102,30	96,80	92,07	87,12
180	B.T.P. 1-3-1987/92 9,15%	99,87	95,30	89,89	85,77
181	B.T.P. 17-3-1989/92 12,50%	104,15	97,90	93,74	88,11
182	B.T.P. 1-4-1987/92 9,15%	99,82	95,25	89,84	85,73
183	B.T.P. 1-4-1988/92 11%	101,75	96,25	91,58	86,63

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Buoni del Tesoro Poliennali:				
184	B.T.P. 1-4-1989/92 12,50%	104,90	98,65	94,41	88,79
185	B.T.P. 18-4-1989/92 12,50%	104,85	98,60	94,37	88,74
186	B.T.P. 1-5-1987/92 9,15%	100,07	95,50	90,07	85,95
187	B.T.P. 1-5-1988/92 11%	101,70	96,20	91,53	86,58
188	B.T.P. 1-5-1989/92 12,50%	104,90	98,65	94,41	88,79
189	B.T.P. 17-5-1989/92 12,50%	104,90	98,65	94,41	88,79
190	B.T.P. 1-6-1987/92 9,15%	100,72	96,15	90,65	86,54
191	B.T.P. 1-7-1987/92 10,50%	103,05	97,80	92,75	88,02
192	B.T.P. 1-7-1988/92 11,50%	102,80	97,05	92,52	87,35
193	B.T.P. 1-8-1988/92 11,50%	102,25	96,50	92,03	86,85
194	B.T.P. 1-9-1988/92 12,50%	104,75	98,50	94,28	88,65
195	B.T.P. 1-10-1988/92 12,50%	104,65	98,40	94,19	88,56
196	B.T.P. 1-2-1989/93 12,50%	104,75	98,50	94,28	88,65
197	B.T.P. 1-7-1989/93 12,50%	103,75	97,50	93,38	87,75
198	B.T.P. 1-8-1989/93 12,50%	104,55	98,30	94,10	88,47
199	B.T.P. 1-9-1989/93 12,50%	104,65	98,40	94,19	88,56
200	B.T.P. 1-10-1989/93 12,50%	104,85	98,60	94,37	88,74
201	B.T.P. 1-11-1988/93 12,50%	104,75	98,50	94,28	88,65
202	B.T.P. 1-12-1989/93 12,50%	104,65	98,40	94,19	88,56
203	B.T.P. 1-11-1989/93 12,50%	103,95	97,70	93,56	87,93
204	B.T.P. 17-11-1988/93 12,50%	103,85	97,60	93,47	87,84
205	B.T.P. 1-1-1989/94 12,50%	103,70	97,45	93,33	87,71
	Titoli garantiti dallo Stato				
	Prestito obbligazionario città di Napoli:				
206	10% (1975-95)	102,85	97,85	92,57	88,07
	Prestito obbligazionario città di Milano:				
207	7% (1972-1992)	103,60	100,10	93,24	90,09
208	7% (1973-1993)	96,75	93,25	87,08	83,93
	Prestito obbligazionario città di Genova:				
209	7% (1972-1992)	100,60	97,10	90,54	87,39
210	7% (1973-1993)	97,90	94,40	88,11	84,96
211	10% (1976-1991)	104,30	99,30	93,87	89,37
	E.N.E.L.:				
212	7% (1972-1992)	98,00	94,50	88,20	85,05
213	7% (1973-1993)	96,50	93,00	86,85	83,70
214	9% (1974-1994)	101,55	97,05	91,40	87,35
215	7% (1983-1990) - Indicizzato semestrale II emissione	107,25	100,25	96,53	90,23
216	7% (1983-1990) - Indicizzato semestrale III emissione	107,45	100,45	96,71	90,41
217	6,50% (1984-1992) - Indicizzato semestrale I emissione	107,90	101,40	97,11	91,26
218	6% (1984-1993) - Indicizzato semestrale II emissione	107,40	101,40	96,66	91,26
219	5,80% (1984-1993) - Indicizzato semestrale III emissione	113,35	107,55	102,02	96,80
220	5,70% (1984-1993) - Indicizzato semestrale IV emissione	115,65	109,95	104,09	98,96
221	5,75% (1985-1995) - Indicizzato semestrale I emissione	109,75	104,00	98,78	93,60
222	5,70% (1985-2000) - Indicizzato semestrale II emissione	107,90	102,20	97,11	91,98
223	5,70% (1985-2000) - Indicizzato semestrale III emissione (1)	106,95	101,25	96,26	91,13

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	E.N.E.L.:				
224	9,50% (1986-1993) - II emissione	98,10	93.35	88,29	84,02
225	6,50% ENEL (1989-1995) - I emissione indicizzata	106,10	99,60	95,49	89,64
226	6,60% ENEL (1989-1999) - II emissione indicizzata	105.60	99,00	95,04	89,10
227	6,50% ENEL (1989-1995) - I emissione indicizzata	105,95	99,45	95,36	89,51
228	6,70% ENEL (1989-1997) - III emissione indicizzata	106,35	99,65	95,72	89,69
229	9,70% (1986-1993) - III emissione (Tel-quel)	137,45	132,60	123,71	119,34
230	9,25% (1986-1993) - IV emissione	94,22	89,60	84.80	80,64
231	5,80% (1986-2001) - Indicizzata semestrale I emissione	106,40	100,60	95,76	90,54
232	9,25% (1987-1994) - I emissione	93.62	89,00	84,26	80,10
233	6,30% (1987-1994) - II emissione indicizzata semestrale	106,80	100,50	96,12	90,45
234	6,50% (1987-1993) - III emissione indicizzata semestrale	107,10	100,60	96,39	90,54
235	6,35% ENEL (1988-1994) - I emissione indicizzata semestrale	106,25	99,90	95,63	89,91
236	6,30% ENEL (1988-1994) - II emissione indicizzata semestrale	106,20	99,90	95,58	89,91
237	6,50% ENEL (1988-1996) - III emissione indicizzata semestrale	106,15	99,65	95,54	89,69
	Consorzio di credito OO.PP.				
238	6% s.s. «B» I emissione (1966-1996)	79,50	76,50	71,55	68,85
239	6% s.s. «B» II emissione (1967-1997)	88,65	85,65	79,79	77,09
240	6% s.s. «B» III emissione (1968-1998)	75,95	72,95	68,36	65,66
241	6% s.s. «B» IV emissione (1969-1999)	78,00	75,00	70,20	67,50
242	6% s.s. «B» V emissione (1970-2000)	78,00	75,00	70,20	67,50
243	7% s.s. «B» I emissione (1970-2000)	102,05	98,55	91,85	88,70
244	7% s.s. «B» II emissione (1971-2001)	95,35	91,85	85,82	82,67
245	6% s.s. «C» I emissione (1966-1996)	87,65	84,65	78,89	76,19
246	6% s.s. «C» II emissione (1967-1997)	87,05	84,05	78,35	75,65
247	6% s.s. «C» III emissione (1968-1998)	75,00	72,00	67,50	64,80
248	6% s.s. «Autostrade» I emissione (1968-1998)	85,75	82,75	77,18	74,48
249	7% s.s. «Autostrade» I emissione (1970-1998)	87,50	84,00	78,75	75,60
250	7% s.s. «Autostrade» II emissione (1972-2002)	81,60	78,10	73,44	70,29
251	8% s.s. «Autostrade» emissione (1974-2002)	81,25	77,25	73,13	69,53
252	8% s.s. «Autostrade» II emissione (1974-2004)	79,25	75,25	71,33	67,73
253	8% s.s. «Autostrade» emissione (1975-2005)	80,40	76,40	72,36	68,76
254	9% s.s. «Autostrade» I emissione (1975-2001)	87,40	82,90	78,66	74,61
255	9% s.s. «Autostrade» II emissione (1975-2005)	80,30	75,80	72,27	68,22
256	9% s.s. «Autostrade» emissione (1976-2006)	88,00	83,50	79,20	75,15
257	10% s.s. «Autostrade» emissione (1977-2006)	100,50	95,50	90,45	85,95
	I.M.I.:				
258	6% «Autostrade» (1968-1998)	81,70	78,70	73,53	70,83
259	7% s.s. «Autostrade» (1973-2003) II emissione	80,20	76,70	72,18	69,03
	Obbligazioni bancarie internazionali				
260	B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo (1985-1990) 12,50%	107,45	101,20	96,71	91,08
261	B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo (1985-1992) 12,50%	110,15	103,90	99,14	93,51
262	C.E.C.A. - (1986-1994) 9,25%	97,92	93,30	88,13	83,97
	B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti:				
263	14% (1984-1991)	112,00	105,00	100,80	94,50
264	12,25% (1985-1993)	108,52	102,40	97,67	92,16
265	12,50% (1985-1992)	111,15	104,90	100,04	94,41
266	13% (1985-1992)	110,00	103,50	99,00	93,15
267	12,75% (1986-1994)	111,97	105,60	100,78	95,04
268	9% (1986-1995)	94,20	89,70	84,78	80,73
269	9% (1986-1995) 2ª emissione	94,90	90,40	85,41	81,36
270	9% (1986-1996)	92,35	87,85	83,12	79,07
271	9% (1987-1994)	96,50	92,00	86,85	82,80
272	9% (1987-1993)	97,10	92,60	87,39	83,34
273	6,35% (1987-1995) Ind.	111,65	105,30	100,49	94,77
274	10,50% (1987-1992)	100,85	95,60	90,77	86,04
275	11,50% (1988-1993)	103,30	97,55	92,97	87,80
276	11,50% (1987-1993)	102,35	96,60	92,12	86,94
277	BEI 13,50% (1989-1999)	106,65	99,90	95,99	89,91

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini dell'accettazione in cauzione				
	Consorzio di credito OO.PP.:				
278	5% (1955-1969-1962-1994)	92,70	90,20	83,43	81,18
279	5,50% Serie trentennale (1963-1993)	94,25	91,50	84,83	82,35
280	6% Serie trentennale (1969-1999)	83,60	80,60	75,24	72,54
281	7% Serie trentennale S.O. (1973-2003)	82,70	79,20	74,43	71,28
282	8% Serie trentennale emissione 1974	80,70	76,70	72,63	69,03
283	8% Serie trentennale emissione 1975	81,35	77,35	73,22	69,62
284	9% Serie trentennale emissione 1975	88,25	83,75	79,43	75,38
285	8% Serie trentennale emissione 1976	81,40	77,40	73,26	69,66
286	9% Serie trentennale emissione 1976	84,15	79,65	75,74	71,69
287	10% Serie trentennale emissione 1977	90,10	85,10	81,09	76,59
288	10% Serie ventennale emissione 1977	91,50	86,50	82,35	77,85
289	10% Serie ventennale emissione 1978	94,25	89,25	84,83	80,33
290	10% Serie ventennale emissione 1979	94,14	89,15	84,74	80,24
291	3,25% Serie (quinquennale) emissione 1987 ind.	101,60	98,35	91,44	88,52
292	Cons. di Cred. OO.PP. quinquennale emissione 1987 10%	96,50	91,50	86,85	82,35
293	15% Serie (sessennale) emissione 1984	108,50	101,00	97,65	90,90
294	17% Serie (settennale) emissione 1983	109,90	101,40	98,91	91,26
295	Cons. Cred. OO.PP. (settennale) 1988 ind. 6,30%	105,40	99,10	94,86	89,19
296	Settennale emissione 1984 ind. 6,30%	106,30	100,00	95,67	90,00
297	Settennale emissione 1984 ind. 6,45%	106,45	100,00	95,81	90,00
298	Settennale emissione 1987 ind. 11,25%	98,62	93,00	88,76	83,70
299	Settennale emissione 1987 ind. 12%	101,50	95,50	91,35	85,95
300	12% Serie quindicennale emissione 1979-1994	104,50	98,50	94,05	88,65
301	12% Serie quindicennale emissione 1980-1995	99,00	93,00	89,10	83,70
302	13,50% Serie quindicennale emissione 1980-1995	107,85	101,10	97,07	90,99
303	13,50% Serie quindicennale II emissione 1980-1995	107,90	101,15	97,11	91,04
304	16% Serie quindicennale 1984	118,25	110,25	106,43	99,23
305	16% Serie quindicennale II emissione 1984	120,75	112,75	108,68	101,48
306	16,50% Serie quindicennale emissione 1981-1996	119,45	111,20	107,51	100,08
307	17,50% Serie quindicennale emissione 1982-1997	121,25	112,50	109,13	101,25
308	17% Serie quindicennale emissione 1983	120,50	112,00	108,45	100,80
309	17% Serie quindicennale II emissione 1983	125,60	117,10	113,04	105,39
310	17,50% Serie quindicennale emissione 1983-1998	123,50	114,75	111,15	103,28
311	17,50% Serie quindicennale II emissione 1983-1998	127,75	119,00	114,98	107,10
312	18% Serie quindicennale emissione 1982-1997	126,50	117,50	113,85	105,75
313	16,50% Serie decennale emissione 1981-1991	132,25	124,00	119,03	111,60
314	17,50% Serie decennale emissione 1982-1992	125,35	116,60	112,82	104,94
315	17,50% Serie decennale II emissione 1982-1992	121,75	113,00	109,58	101,70
316	Ind. sem. (7%) Serie decennale emissione 1982-1992	117,50	110,50	105,75	99,45
317	17,50% Serie decennale emissione 1983-1993	113,25	104,50	101,93	94,05
318	17% Serie decennale emissione 1983	113,50	105,00	102,15	94,50
319	Settennale emissione 1983 ind. 6,50%	107,00	100,50	96,30	90,45
320	16% Serie decennale emissione 1984	116,00	108,00	104,40	97,20
321	Emissione 1985 (quattordicennale) 6,55%	106,55	100,00	95,90	90,00
322	Ind. sem. (7%) Serie spec. comune di Roma 1982	107,60	100,60	96,84	90,54
323	Serie spec. città di Roma 1983 ind. 6,50%	107,25	100,75	96,53	90,68

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Consorzio di credito:				
324	7% Int. stat. I emissione (1970-1990)	100,75	97,25	90,68	87,53
325	7% Int. stat. II emissione (1971-1991)	100,40	96,90	90,36	87,21
326	7% Int. stat. III emissione (1971-1991)	99,30	95,80	89,37	86,22
327	7% Int. stat. IV emissione (1972-1992)	97,50	94,00	87,75	84,60
328	7% Int. stat. V emissione (1972-1992)	96,55	93,05	86,90	83,75
329	7% Int. stat. VI emissione (1973-1993)	99,35	95,85	89,42	86,27
330	7% Int. stat. VII emissione (1973-1993)	96,15	92,65	86,54	83,39
331	7% Int. stat. VIII emissione (1974-1994)	96,00	92,50	86,40	83,25
332	9% Int. stat. II emissione (1975-1990)	104,65	100,15	94,19	90,14
333	9% Int. stat. I emissione (1976-1991)	104,40	99,90	93,96	89,91
334	9% Int. stat. II emissione (1976-1991)	104,10	99,60	93,69	89,64
335	10% Int. stat. 1977-1992 I emissione	102,60	97,60	92,34	87,84
336	10% Int. stat. 1977-1992 II emissione	102,15	97,15	91,94	87,44
337	10% Int. stat. 1978-1993	108,25	103,25	97,43	92,93
338	6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	85,75	82,75	77,18	74,48
339	7% A.N.A.S. s.s. (1972-2002) I emissione	80,65	77,15	72,59	69,44
340	7% FF.SS. (Serie speciale 1971-1991)	100,00	96,50	90,00	86,85
341	7% FF.SS. (Serie speciale 1972)	99,85	96,35	89,87	86,72
342	7% FF.SS. (Serie speciale 1972) II emissione	98,05	94,55	88,25	85,10
343	Consorzio Cred. Piano Verde: 7% (1971-1991) I emissione s.s.	102,25	98,75	92,03	88,88
344	Consorzio Cred. Piano Verde: 7% (1971-1991) II emissione s.s.	98,55	95,05	88,70	85,55
	Amministrazione Ferrovie dello Stato:				
345	7% (1970-1990) I, II e III tr.	102,55	99,05	92,30	89,15
346	Ind. sem. (7%) Azienda Autonoma FF.SS. (1983-1990) I emissione	107,75	100,75	96,98	90,68
347	Ind. sem. (6,50%) Azienda Autonoma FF.SS. (1983-1990) II emissione	107,40	100,90	96,66	90,81
348	Ind. sem. (6,50%) Azienda Autonoma FF.SS. (1984-1992)	108,20	101,70	97,38	91,53
349	Ind. sem. (5,70%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-1992) I emissione	110,55	104,85	99,50	94,37
350	Ind. sem. (5,60%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-1995) II emissione	106,80	101,20	96,12	91,08
351	Ind. sem. (5,60%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-2000) III emissione	105,00	99,40	94,50	89,46
352	Azienda Autonoma FF.SS. (1986-1993) 9,50%	70,10	65,35	63,09	58,82
353	Azienda Autonoma FF.SS. (1986-1994) 9,50%	91,85	87,10	82,67	78,39
354	Azienda Autonoma FF.SS. (1987-1992) ind. 6,50%	106,60	100,10	95,94	90,09
355	Azienda Autonoma FF.SS. (1987-1993) ind. 5,60%	104,35	98,75	93,92	88,88
356	Azienda Automona FF.SS. (1986-1996) ind. 6,50%	105,20	98,70	94,68	88,83
357	A.N.A.S. 1985-2000 ind. 5,60%	105,75	100,15	95,18	90,14
	I.R.I.:				
358	Ind. sem. (4,65%) (1981-1991)	105,75	101,10	95,18	90,99
359	10% Stet (1985-1990) ex Warrant	103,10	98,10	92,79	88,29
360	9% Stet (1985-1990) ex Warrant ord.	102,50	98,00	92,25	88,20
361	Ind. sem. (6,60%) (1985-1999)	105,80	99,20	95,22	89,28
362	Ind. sem. (6,65%) (1985-2000)	105,05	98,40	94,55	88,56
363	Ind. sem. (6,75%) (1986-1995)	106,35	99,60	95,72	89,64
364	6,10% Alitalia (1984-1990) ex Warrant ind.	106,45	100,35	95,81	90,32
365	6,75% Banco di Roma (1987-1992) ex Warrant ind.	94,20	87,45	84,78	78,71
366	IRI 1987-1992 (Banco Roma) Ex War 7%	94,90	91,40	85,41	82,26
367	IRI 1985-1990 ex War Stet 9%	104,20	99,70	93,78	89,73
368	6,55% Stet (1984-1991) ex Warrant ind.	106,75	100,20	96,08	90,18
369	7,10% IRI 1987-1994 ind. sem.	107,25	100,15	96,53	90,14

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	I.R.I.:				
370	7,10% IRI (1987-1994) ind. 2 sem.	108,30	101,20	97,47	91,08
371	9% IRI Aeritalia (1986-1993) ex Warrant	93,60	89,10	84,24	80,19
372	7% (1987-1994) ind. 3	107,50	100,50	96,75	90,45
373	6,75% IRI (1988-1995) ind.	106,15	99,40	95,54	89,46
374	6,80% IRI (1988-1995) ind.	106,00	99,20	95,40	89,28
375	6,80% IRI (1988-1995) ind.	106,30	99,50	95,67	89,55
	Autostrade (Garanzia I.R.I.):				
376	7% (1973-1991)	99,80	96,30	89,82	86,67
	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud:				
377	7% (1972-1992)	84,55	81,05	76,10	72,95
378	7% (1973-1993)	82,60	79,10	74,34	71,19
379	Ind. sem. (4,65%) (1981-1991)	98,15	93,50	88,34	84,15
380	9% (1981-1994)	97,35	92,85	87,62	83,57
381	10% (1981-1994)	100,95	95,95	90,86	86,36
382	Ind. sem. (6,10%) (1982-1992)	107,60	101,50	96,84	91,35
383	(12,20%) (1986-1995) (a tasso fisso variabile)	105,00	98,90	94,50	89,01
384	5% ENI (1987-1994) (a tasso rivalutabile)	96,65	94,15	86,99	84,74
385	ENI (1985-1997) ind. 7,50%	108,70	101,20	97,83	91,08
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
	ISVEIMER:				
386	9% (1975-1990) 25ª serie	94,50	90,00	85,05	81,00
387	9% (1975-1990) 27ª serie	91,70	87,20	82,53	78,48
388	9% (1976-1991) 30ª serie	98,40	93,90	88,56	84,51
389	10% (1976-1991) 33ª serie	99,55	94,55	89,60	85,10
390	10% (1976-1991) 35ª serie	99,90	94,90	89,91	85,41
391	10% (1976-1991) 37ª serie	91,90	86,90	82,71	78,21
392	10% (1976-1991) 38ª serie	95,35	90,35	85,82	81,32
393	17,50% (1982-1997) 69ª serie	122,75	114,00	110,48	102,60
394	17,50% (1982-1997) 71ª serie	113,50	104,75	102,15	94,28
395	17,50% (1982-1997) 73ª serie	116,90	108,15	105,21	97,34
396	17% (1983-1997) 77ª serie	113,90	105,40	102,51	94,86
397	17% (1983-1998) 79ª serie	116,90	108,40	105,21	97,56
398	17% (1983-1991) 80ª serie	117,10	108,60	105,39	97,74
399	15% (1984-1991) 83ª serie	110,00	102,50	99,00	92,25
400	14,75% (1985-1992) 90ª serie	110,57	103,20	99,52	92,88
401	14,75% (1985-1992) 92ª serie	111,87	104,50	100,69	94,05
402	Tasso Var. (sem. 6,30%) (1985-1990) 93ª serie	106,30	100,00	95,67	90,00
403	Tasso Var. (sem. 6,35%) (1985-1992) 96ª serie	103,95	97,60	93,56	87,84
404	Tasso Var. (sem. 6,35%) (1985-1992) 97ª serie	106,85	100,50	96,17	90,45
405	14% (1986-1993)	111,00	104,00	99,90	93,60
406	6,30% (1985-1992) 99ª serie	105,60	99,30	95,04	89,37
407	10,50% (1986-1993) 104ª serie	98,95	93,70	89,06	84,33
408	6,50% (1986-1993) 105ª serie semestrale	105,75	99,25	95,18	89,33
409	10% (1986-1993) 106ª serie	101,50	96,50	91,35	86,85
410	3,25% (1987-1994) 111ª serie ind.	102,80	99,55	92,52	89,60
411	6,50% (1987-1994) 109ª serie ind.	105,90	99,40	95,31	89,46
412	6,50% (1988-1993) 112ª serie ind.	102,85	96,35	92,57	86,72
413	6,60% (1988-1993) 113ª serie ind.	104,50	97,90	94,05	88,11
414	6,40% (1988-1993) 114ª serie ind.	105,35	98,95	94,82	89,06
415	6,55% (1988-1993) 115ª serie ind.	105,40	98,85	94,86	88,97
416	6,55% (1988-1995) 116ª serie ind.	103,60	97,05	93,24	87,35
417	6,60% (1989-1994) 117ª serie ind.	105,85	99,25	95,27	89,33
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
418	4% ord.	68,00	66,00	61,20	59,40
419	6% (1979-1999) Cap. Riv. 89ª serie	110,75	107,75	99,68	96,98
420	6% (1-4-1980/1-4-2000) Cap. Riv. 99ª serie	113,00	110,00	101,70	99,00
421	6% (1-10-1980/1-10-2000) Cap. Riv. 120ª serie	103,20	100,20	92,88	90,18
422	6% (1-4-1981/1-4-2001) Cap. Riv. 138ª serie	103,10	100,10	92,79	90,09

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
423	6% (1-10-1981/1-10-2001) Cap. Riv. 165ª serie	107,90	104,90	97,11	94,41
424	6% serie 187 (1982-1997) Cap. Riv. 187ª serie	107,80	104,80	97,02	94,32
425	6% serie 188 (1982-2002) Cap. Riv. 188ª serie	107,90	104,90	97,11	94,41
426	6% (1-10-1983/1998) Cap. Riv. 239ª serie	107,90	104,90	97,11	94,41
427	5% S.O. a premi	102,50	100,00	92,25	90,00
428	6% S.O. conv. (ex 5%)	91,25	88,25	82,13	79,43
429	5% S.S. priv. a premi	105,85	103,35	95,27	93,02
430	6% S.S. conv. (ex 5%)	100,25	97,25	90,23	87,53
431	6% Serie I	95,75	92,75	86,18	83,48
432	6% Serie II	95,25	92,25	85,73	83,03
433	6% Serie IV	94,55	91,55	85,10	82,40
434	6% Serie V	96,10	93,10	86,49	83,79
435	6% Serie VI	82,40	79,40	74.16	71,46
436	6% Serie VII	88,20	85,20	79,38	76,68
437	6% Serie VIII	79,75	76,75	71,78	69,08
438	6% Serie IX	89,00	86,00	80,10	77,40
439	7% Serie I	89,00	86,00	80,10	77,40
440	7% Serie II	83,40	79,90	75,06	71,91
441	7% Serie III	98,70	95,20	88,83	85,68
442	7% Serie IV	88,60	85,10	79,74	76,59
443	7% Serie V	82,00	78,50	73,80	70,65
444	10% 1-4-1976/1996 Serie 51	97,50	92,50	87,75	83,25
445	10% 1-10-1976/1996 Serie 53	97,15	92,15	87,44	82,94
446	10% 1-4-1977/2002 Serie 55	97,00	92,00	87,30	82,80
447	11% 1-4-1977/1997 Serie 56	97,50	92,00	87,75	82,80
448	11% 1-10-1977/1997 Serie 59	96,75	91,25	87,08	82,13
449	11% 1-10-1977/1997 Serie 63	102,50	97,00	92,25	87,30
450	11% 1-4-1978/1998 Serie 65	112,00	106,50	100,80	95,85
451	11% 1-4-1978/1993 Serie 66	98,25	92,75	88,43	83,48
452	11% 1-4-1978/2003 Serie 67	95,75	90,25	86,18	81,23
453	11% 1-10-1978/2003 Serie 72	100,75	95,25	90,68	85,73
454	12% 1-10-1978/1993 Serie 73	102,70	96,70	92,43	87,03
455	12% 1-10-1978/1998 Serie 74	101,50	95,50	91,35	85,95
456	12% 1-4-1979/1999 Serie 81	102,75	96,75	92,48	87,08
457	12% 1-4-1979/1994 Serie 82	104,35	98,35	93,92	88,52
458	12% 1-10-1979/1994 Serie 95	105,15	99,15	94,64	89,24
459	12% 1-10-1979/1999 Serie 92	103,25	97,25	92,93	87,53
460	12% 1-4-1980/1990 Serie 107	106,00	100,00	95,40	90,00
461	12% 1-4-1980/1995 Serie 100	103,00	97,00	92,70	87,30
462	12% 1-4-1980/2000 Serie 98	98,65	92,65	88,79	83,39
463	12% 1-4-1980/2000 Serie 114	109,40	103,40	98,46	93,06
464	13,50% 1-10-1980/1990 Serie 121	109,15	102,40	98,24	92,16
465	13,50% 1-10-1980/1995 Serie 122	110,10	103,35	99,09	93,02
466	13,50% 1-10-1980/2000 Serie 123	118,90	112,15	107,01	100,94
467	13,50% 1-10-1980/2005 Serie 124	126,50	119,75	113,85	107,78
468	15% 1-10-1980/1990 Serie 129	112,00	104,50	100,80	94,05
469	15% 1-10-1980/1995 Serie 130	118,00	110,50	106,20	99,45
470	15% 1-10-1980/2000 Serie 131	119,40	111,90	107,46	100,71
471	15% 1-4-1981/1991 Serie 141	116,10	108,60	104,49	97,74
472	15% 1-4-1981/1996 Serie 142	119,00	111,50	107,10	100,35
473	15% 1-4-1981/2001 Serie 143	122,25	114,75	110,03	103,28
474	7% Ind. sem. (1-7-1981/1-7-1991) Serie 144	113,00	106,00	101,70	95,40
475	16% 1-4-1981/1991 Serie 147	122,75	114,75	110,48	103,28
476	16% 1-4-1981/1996 Serie 148	124,50	116,50	112,05	104,85
477	16% 1-4-1981/2001 Serie 149	124,00	116,00	111,60	104,40
478	18% 1-10-1981/1996 Serie 158	134,00	125,00	120,60	112,50
479	18% 1-10-1981/1991 Serie 159	118,00	109,00	106,20	98,10
480	17,50% 1-4-1982/1992 Serie 169	120,50	111,75	108,45	100,58

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
481	17,50% 1-4-1982/1997 Serie 170	130,25	121,50	117,23	109,35
482	17,50% 1-10-1982/1992 Serie 192	119,55	110,80	107,60	99,72
483	17,50% 1-10-1982/1997 Serie 193	120,25	111,50	108,23	100,35
484	7% Ind. sem. 1-1-1983/1993 Serie 195	108,05	101,05	97,25	90,95
485	17% 1-4-1983/1993 Serie 216	175,50	167,00	157,95	150,30
486	17% 1-4-1983/1998 Serie 217	126.25	117,75	113,63	105,98
487	6,50% Ind. sem. 1-4-1983/1998 Serie 225	106,50	100,00	95,85	90,00
488	17% 1-10-1983/1993 Serie 242	118,00	109,50	106,20	98,55
489	17% 1-10 1983/1998 Serie 243	126,00	117,50	113,40	105,75
490	16,50% 1-7-1984/1989 Serie 287	113,75	105,50	102,38	94,95
491	16,50% 1-7-1984/1994 Serie 286	122,25	114,00	110,03	102,60
492	16,50% 1-4-1985/2000 Serie 315	124,25	116,00	111,83	104,40
493	15,50% 1-4-1985/1995 Serie 320	113,50	105,75	102,15	95,18
494	15% 1-7-1985/1995 Serie 342	114,75	107,25	103,28	96,53
495	15% 1-7-1985/2000 Serie 343	122.50	115,00	110,25	103,50
496	14,50% 1-1-1986/1996 Serie 388	113,75	106,50	102,38	95,85
497	14,50% 1-1-1986/2001 Serie 389	115,15	107,90	103,64	97,11
498	11,50% 1-7-1986/1996 Serie 418	105,75	100,00	95,18	90,00
499	11,50% 1-7-1986/2001 Serie 419	105,75	100,00	95,18	90,00
500	11,00% 1-4-1986/2001 Serie 424	105,50	100,00	94,95	90,00
501	10,25% Ist. Italiano Cred. Fondiario 1-1-1987/1997 Serie 435	105,12	100,00	94,61	90,00
502	10.25% Ist. Italiano Cred. Fondiario 1-1-1987/2002 Serie 436	105,12	100,00	94,61	90,00
503	10% Ist. Italiano Cred. Fondiario 1-4-1987/1997 Serie 456.	101,00	96,00	90,90	86,40
504	6,45% Ist. Italiano Cred. Fondiario ind. Serie 459	106,45	100,00	95,81	90,00
505	6,45% Ist. Italiano Cred. Fondiario 1-4-1987/1-4-2002 Serie 472	106,45	100,00	95,81	90,00
506	10.80% Ist. Italiano Cred. Fondiario 1-4-1987/1-4-1997 Serie 473.	105,40	100,00	94,86	90,00
507	6,60% Ist. Italiano Cred. Fondiario 1-10-1987/-1-10-1997 Serie 506.	108,10	101,50	97,29	91,35
508	6% OO.PP. serie «A»	92,00	89,00	82,80	80,10
509	6% OO.PP. serie «B»	77,50	74,50	69,75	67,05
510	6% OO.PP. serie «C»	80,70	77,70	72,63	69,93
511	7% OO.PP. serie «A»	89,50	86,00	80,55	77,40
512	7% OO.PP. serie «B»	78,65	75,15	70,79	67,64
513	10% OO.PP. 1976/2001	99,60	94,60	89,64	85,14
514	11% OO.PP. 1-10-1977/2002	101,00	95,50	90,90	85,95
515	11% OO.PP. 1-4-1978/2003	97,90	92,40	88,11	83,16
516	12% OO.PP. 1-4-1979/2004	110,75	104,75	99,68	94,28
517	18% OO.PP. 1-10-1981/2001	157,45	148,45	141,71	133,61
518	17,50% OO.PP. 1-10-1982/2002.	120,75	112,00	108,68	100,80
519	17% OO.PP. 1-4-1983/2003	122,25	113,75	110,03	102,38
520	16% OO.PP. 1-4-1984/1999	113,35	105,35	102,02	94,82
521	16% OO.PP. 1-4-1984/2004	142,20	134,20	127,98	120,78
522	15% OO.PP. 1-7-1985/2000	115,10	107.60	103,59	96,84
	Istituto Credito Fondiario Venezie:				
523	5%	93,30	90,80	83,97	81,72
524	6% ord.	87,50	84,50	78,75	76,05
525	6% conversione.	85,10	82,10	76,59	73,89
526	9%	101,50	97,00	91,35	87,30
527	9% (1976-96) 1ª e 2ª emissione	96,00	91,50	86,40	82,35
528	9% (1977-96) 3ª e 4ª emissione	93,20	88,70	83,88	79,83
529	10% 1977-1997 1ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
530	10% 1977-1992 2ª emissione	98,90	93,90	89,01	84,51

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario Venezie:				
531	10% 1977-1997 3ª emissione	99,05	94,05	89,15	84,65
532	10% 1978-1993 4ª emissione	99,90	94,90	89,91	85,41
533	10% 1978-1998 5ª e 6ª emissione	103,25	98,25	92,93	88,43
534	10% 1978-1998 8ª emissione	99,50	94,50	89,55	85,05
535	10% 1978-1993 9ª e 10ª emissione	99,45	94,45	89,51	85,01
536	10% 1979-1999 11ª emissione	104,30	99,30	93,87	89,37
537	10% (1979-1994) (15.le) 12ª emissione	101,10	96,10	90,99	86,49
538	12% (1980-2004) 4ª emissione	107,00	101,00	96,30	90,90
539	12% (1980-1994) 5ª emissione	103,95	97,95	93,56	88,16
540	12% 1980-1990 7ª emissione	105,30	99,30	94,77	89,37
541	12% 1980-1995 8ª emissione	103,85	97,85	93,47	88,07
542	12% 1980-1995 10ª emissione	106,00	100,00	95,40	90,00
543	12% 1980-1990 1ª emissione S	106,75	100,75	96,08	90,68
544	12% (1980-1995) (quindicennale) 2ª emissione	111,00	105,00	99,90	94,50
545	15% (1981-1996) (quindicennale) 2ª emissione	123,15	115,65	110,84	104,09
546	15% (1981-2001) (ventennale) 3ª emissione	128,80	121,30	115,92	109,17
547	Ind. sem. (7%) (decennale) 3ª emissione	109,50	102,50	98,55	92,25
	Credito Fondiario Venezie OO.PP.:				
548	6% OO.PP. ex 5%	93,00	90,00	83,70	81,00
549	6% OO.PP. s.s. trentennale ex 5,50%	82,00	79,00	73,80	71,10
550	6% s.o. trentennale ex 5,50%	82,00	79,00	73,80	71,10
551	6% s.o. trentacinquennale ex 5,50%	82,00	79,00	73,80	71,10
552	6% s.s. ventennale	82,00	79,00	73,80	71.10
553	6% s.s. trentennale	82,00	79,00	73,80	71,10
554	6% s.o. ventennale	84,00	81,00	75,60	72.90
555	6% s.o. trentennale	82,00	79,00	73,80	71,10
556	6% s.o. trentacinquennale	82,00	79,00	73,80	71,10
557	6% s. normale	80,00	77,00	72.00	69,30
558	10% 1ª emissione quindicennale	100,95	95,95	90.86	86,36
559	10% 3ª emissione quindicennale	100,40	95,40	90,36	85,86
560	10% 5ª emissione quindicennale	99,90	94,90	89,91	85,41
561	10% 9ª e 10ª emissione quindicennale	99,45	94,45	89,51	85,01
562	10% 14ª e 15ª emissione quindicennale	98,50	93,50	88,65	84,15
563	12% I emissione quindicennale	101,50	95,50	91,35	85.95
564	12% 3ª emissione quindicennale	103,85	97,85	93,47	88.07
565	12% 4ª emissione quindicennale	111,00	105,00	99,90	94,50
566	15% 1ª emissione quindicennale	114,50	107,00	103,05	96,30
567	9% 1ª emissione ventennale	95,20	90,70	85,68	81,63
568	9% 2ª emissione ventennale	94,35	89,85	84,92	80,87
569	9% 4ª e 5ª emissione ventennale	96,10	91,60	86,49	82,44
570	9% 6ª emissione ventennale	93,80	89,30	84,42	80,37
571	9% 7ª emissione ventennale	93,15	88,65	83,84	79.79
572	10% 6ª emissione ventennale	97,60	92,60	87,84	83,34
573	10% 7ª e 8ª emissione ventennale	99,50	94,50	89.55	85,05
574	10% 11ª e 12ª emissione ventennale	99,30	94,30	89,37	84,87
575	12% 2ª emissione ventennale	106,00	100,00	95,40	90,00
576	9% venticinquennale OO.PP.	93,30	88,80	83,97	79,92
	Istituto Credito Fondiario:				
577	Regione Marchigiana 5%	91,55	89,05	82,40	80,15
578	Regione Marchigiana 6%	78,15	75,15	70,34	67,64
579	Istituto credito fondiario Venezie - Agrario ord. 6%	83,00	80,00	74,70	72,00
580	Regione Marchigiana 7%	77,50	74,00	69,75	66,60
581	Trentino-Alto Adige 4%	82,00	80,00	73,80	72,00
582	Trentino-Alto Adige 5%	91,50	89,00	82,35	80,10

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario:				
583	Trentino-Alto Adige 6% conversione	70,75	67,75	63,68	60,98
584	Trentino-Alto Adige 6%.	78,00	75,00	70,20	67,50
585	Trentino-Alto Adige 9% quindicennale	96,45	91,95	86,81	82,76
586	Trentino-Alto Adige OO.PP. ex 5 (6%).	76,10	73,10	68,49	65,79
587	Trentino-Alto Adige OO.PP. 6%.	73,00	70,00	65,70	63,00
588	della Liguria 5%	103,00	100,50	92,70	90,45
589	della Liguria 6%	93,50	90,50	84,15	81,45
590	della Liguria Cart. Fond. 7% serie 11ª	90,50	87,00	81,45	78,30
591	della Liguria 9% serie 12ª	96,50	92,00	86,85	82,80
592	della Liguria 10% (1976-1996) serie 13ª.	99,00	94,00	89,10	84,60
593	della Liguria 10% (1977-1997) serie 14ª.	99,00	94,00	89,10	84,60
594	della Liguria 10% (1977-2002) serie 15ª.	94,00	89,00	84,60	80,10
595	della Liguria 11% (1977-1997) serie 16ª.	101,50	96,00	91,35	86,40
596	della Liguria 11% (1978-1998) serie 17ª.	101,50	96,00	91,35	86,40
597	della Liguria 11% (1978-1998) serie 18ª.	101,50	96,00	91,35	86,40
598	della Liguria 11% (1979-1999) serie 19ª.	101,50	96,00	91,35	86,40
599	della Liguria 12% (1980-2000) serie 20ª.	104,00	98,00	93,60	88,20
600	della Liguria 12% (1978-1998) serie 21ª.	109,00	103,00	98,10	92,70
601	della Liguria 13% (1980-2000) serie 22ª.	114,50	108,00	103,05	97,20
602	della Liguria 13% (1980-1995) serie 24ª.	112,50	106,00	101,25	95,40
603	della Liguria T.V. (sem. 7%) (1981-1993) 25ª serie	112,00	105,00	100,80	94,50
604	della Liguria 16% (1981-2001) 26ª serie.	126,00	118,00	113,40	106,20
605	della Liguria 18% (1981-2001) 27ª serie.	135,00	126,00	121,50	113,40
606	della Liguria T.V. (sem. 7%) (1981-1993) 29ª serie	113,00	106,00	101,70	95,40
607	della Liguria T.V. (sem. 7%) (1982-1999) 30ª serie 7%.	114,00	107,00	102,60	96,30
608	della Liguria 17% (1981-2002) 31ª serie.	128,50	120,00	115,65	108,00
609	della Liguria 17% (1982-2002) 32ª serie.	123,50	115,00	111,15	103,50
610	della Liguria T.V. (serie 7%) (1982-1999) 33ª serie 7% ind..	112,00	105,00	100,80	94,50
611	della Liguria 17% (1982-2002) 34ª serie.	126,50	118,00	113,85	106,20
612	della Liguria T.V. (1983-2000) 37ª serie sem. 6,50%	107,50	101,00	96,75	90,90
613	della Liguria 1984-2004 40ª em. 16,50%	122,25	114,00	110,03	102,60
614	della Liguria 1984-2001 41ª em. T.V. 5,85 sem.	101,35	95,50	91,22	85,95
615	della Liguria 1984-2001 44ª em. T.V. 5,85 sem.	101,35	95,50	91,22	85,95
616	della Liguria 1984-2004 45ª em. 15,50%	117,75	110,00	105,98	99,00
617	della Liguria 1985-2002 46ª em. T.V. 6,35 sem.	104,35	98,00	93,92	88,20
618	della Liguria (1985-2002) 47ª em. 15%	115,50	108,00	103,95	97,20
619	della Liguria (1985-2005) 48ª em. 14,75%.	114,37	107,00	102,94	96,30
620	della Liguria (1985-2005) 49ª em. 14,75%.	115,77	108,40	104,20	97,56
621	della Liguria (1985-2005) 51ª em. 13%	106,30	99,80	95,67	89,82
622	della Liguria (1986-2006) 52ª em. 12%	100,75	94,75	90,68	85,28
623	della Liguria (1986-2006) 53ª em. 11,25%.	96,57	90,95	86,92	81,86
624	della Liguria (1987-2006) 55ª em. 12%	100,65	94,65	90,59	85,19
625	della Liguria (1987-2007) 56ª em. 10,50%.	92,50	87,25	83,25	78,53
626	della Liguria (1987-2007) 57ª em. 11,50%.	98,00	92,25	88,20	83,03
627	della Liguria (1987-2002) 58ª em. 6,25%	106,90	100,65	96,21	90,59
628	della Liguria OO.PP. 6% (1973-1998) 1ª serie	91,30	88,30	82,17	79,47
629	della Liguria OO.PP. 7% (1975-2010) 2ª serie	89,50	86,00	80,55	77,40
630	della Liguria OO.PP. 9% (1975-1996) 3ª serie	95,50	91,00	85,95	81,90
631	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) 4ª serie	98,50	93,50	88,65	84,15
632	della Liguria OO.PP. 10% (1976-1996) 5ª serie	98,00	93,00	88,20	83,70
633	della Liguria OO.PP. 10% (1977-1997) 6ª serie	97,70	92,70	87,93	83,43
634	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) 7ª serie	99,50	94,00	89,55	84,60
635	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1993) 8ª serie	103,50	98,00	93,15	88,20
636	della Liguria OO.PP. 11% (1978-1998) 9ª serie	99,50	94,00	89,55	84,60

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
	Istituto Credito Fondiario:				
637	della Liguria OO.PP. 12% (1980-2000) 11ª serie	108,00	102,00	97,20	91,80
638	della Liguria OO.PP. 13% (1980-2000) 12ª serie	112,50	106,00	101,25	95,40
639	della Liguria OO.PP. 7% (T.V.) (1980-1990) 15ª serie	108,50	101,50	97,65	91,35
640	della Liguria OO.PP. 6,50% (T.V.) (1983-1999) 16ª serie	107,50	101,00	96,75	90,90
641	della Liguria OO.PP. 10,50% (1987-2007) 20ª serie	89,25	84,00	80,33	75,60
642	della Liguria OO.PP. 6,45% (T.V.) (1987-2003) 21ª serie	104,95	98,50	94,46	88,65
643	della Toscana 6%	90,40	87,40	81,36	78,66
644	del Piemonte-Val d'Aosta 6%	84,40	81,40	75,96	73,26
645	del Piemonte-Val d'Aosta 7%	83,50	80,00	75,15	72,00
646	del Piemonte-Val d'Aosta 9%	99,75	95,25	89,78	85,73
647	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) 1ª serie	104,05	99,05	93,65	89,15
648	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1976-1996) 2ª serie	104,00	99,00	93,60	89,10
649	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-2002) 3ª serie	103,60	98,60	93,24	88,74
650	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) 4ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
651	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1977-1997) 5ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
652	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) 6ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
653	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) 7ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
654	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2003) 8ª serie	103,55	98,55	93,20	88,70
655	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-2003) 9ª serie	103,55	98,55	93,20	88,70
656	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1978-1998) 10ª serie	103,85	98,85	93,47	88,97
657	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) 11ª serie	97,60	92,60	87,84	83,34
658	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1999) 12ª serie	103,80	98,80	93,42	88,92
659	del Piemonte-Val d'Aosta 10% (1979-1994) 13ª serie	104,15	99,15	93,74	89,24
660	del Piemonte-Val d'Aosta 12% (1980-2000) 14ª serie	113,85	107,85	102,47	97,07
661	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1995) 15ª serie	113,50	107,00	102,15	96,30
662	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-1990) 17ª serie	110,00	103,50	99,00	93,15
663	del Piemonte-Val d'Aosta 13% (1980-2000) 18ª serie	120,00	113,50	108,00	102,15
664	del Piemonte-Val d'Aosta 15% (1981-1996) 19ª serie	120,00	112,50	108,00	101,25
665	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) 22ª serie	123,15	115,15	110,84	103,64
666	del Piemonte-Val d'Aosta 16% (1981-1996) 28ª serie	124,00	116,00	111,60	104,40
667	del Piemonte-Val d'Aosta 7% sez. OO.PP.	91,45	87,95	82,31	79,16
668	del Piemonte-Val d'Aosta 9% sez. OO.PP.	99,75	95,25	89,78	85,73
669	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1976-1996) 1ª serie	104,00	99,00	93,60	89,10
670	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1977-1997) 3ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
671	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1998) 7ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
672	del Piemonte-Val d'Aosta 10% OO.PP. (1978-1993) 11ª serie	103,00	98,00	92,70	88,20
673	del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1995) 13ª serie	113,50	107,00	102,15	96,30
674	del Piemonte-Val d'Aosta 13% OO.PP. (1980-1990) 14ª serie	110,00	103,50	99,00	93,15
	Istituto Credito Sportivo:				
675	10% (1980-1990) 12ª emissione	88,35	83,35	79,52	75,02
676	12% (1980-1990) 15ª emissione	104,25	98,25	93,83	88,43
677	17,50% (1982-1992) 2ª emissione	117,75	109,00	105,98	98,10
678	17,50% (1982-1992) 3ª emissione	115,50	106,75	103,95	96,08
679	16,75% (1984-1994) 31ª emissione	112,02	103,65	100,82	93,29
680	14,75% (1985-1995) 32ª emissione	107,17	99,80	96,46	89,82
681	10,50% (1987-1997) 36ª emissione	99,25	94,00	89,33	84,60

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Cassa di Risparmio di Roma:				
682	6% quindicennale	91,35	88,35	82,22	79,52
683	5% ventennale	86,00	83,50	77,40	75,15
684	6% ventennale conversione	88,75	85,75	79,88	77,18
685	6% ventennale	90,50	87,50	81,45	78,75
686	5% venticinquennale	85,50	83,00	76,95	74,70
687	6% venticinquennale conversione	75,50	72,50	67,95	65,25
688	6% venticinquennale	73,55	70,55	66,20	63,50
	Cassa di Risparmio di Gorizia:				
689	5% I serie	98,50	96,00	88,65	86,40
690	10% (1977-97) 2ª emissione	87,50	82,50	78,75	74,25
691	10% (1977-97) 3ª emissione	87,20	82,20	78,48	73,98
692	11% (1978-98) 1ª emissione	98,30	92,80	88,47	83,52
	Cassa di Risparmio VE di Palermo:				
693	5% I, V e VI emissione	88,75	86,25	79,88	77,63
694	5% II, III, IV e VII emissione	73,00	70,50	65,70	63,45
695	6% conversione ex II, III, IV e VII	67,50	64,50	60,75	58,05
696	6% conversione ex I, V e VI	83,75	80,75	75,38	72,68
697	6% XI, XIII e XV serie	83,45	80,45	75,11	72,41
698	6% IX, XII e XVI emissione	65,95	62,95	59,36	56,66
	Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania:				
699	5%	80,50	78,00	72,45	70,20
700	6%	78,00	75,00	70,20	67,50
701	6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00
	Credito Fondiario:				
702	5%	108,85	106,35	97,97	95,72
703	6% conversione	93,25	90,25	83,93	81,23
704	6% 1990	100,75	97,75	90,68	87,98
705	7% 1990	100,85	97,35	90,77	87,62
706	6% 1991	99,65	96,65	89,69	86,99
707	6% 1992	95,70	92,70	86,13	83,43
708	16,50% 1992 1ª emissione	116,50	108,25	104,85	97,43
709	17,50% 1992 1ª emissione A	123,60	114,85	111,24	103,37
710	6% 1993	93,50	90,50	84,15	81,45
711	17% 1993 1ª emissione C	120,50	112,00	108,45	100,80
712	17,50% 1993 1ª emissione A	118,80	110,05	106,92	99,05
713	17,50% 1993 2ª emissione A	119,55	110,80	107,60	99,72
714	17,50% 1993 3ª emissione A	118,25	109,50	106,43	98,55
715	17,50% 1993 4ª emissione A	120,65	111,90	108,59	100,71
716	17,50% 1993 5ª emissione A	122,25	113,50	110,03	102,15
717	Ind. (sem. 7%) 1993 1ª emissione	108,10	101,10	97,29	90,99
718	7% 1994	96,65	93,15	86,99	83,84
719	17% 1994 1ª emissione A	117,50	109,00	105,75	98,10
720	17% 1994 2ª emissione C	121,50	113,00	109,35	101,70
721	17% 1994 3ª emissione C	121,50	113,00	109,35	101,70
722	6% 1995	91,40	88,40	82,26	79,56
723	7% 1995	89,00	85,50	80,10	76,95
724	9% 1995	99,45	94,95	89,51	85,46
725	6% 1996	87,90	84,90	79,11	76,41
726	7% 1996	96,70	93,20	87,03	83,88
727	9% 1996	97,20	92,70	87,48	83,43
728	16,50% 1996 1ª emissione	139,35	131,10	125,42	117,99
729	6% 1997	88,65	85,65	79,79	77,09
730	10% 1997 1ª e 2ª emissione	100,75	95,75	90,68	86,18
731	10% 1997 3ª emissione	99,25	94,25	89,33	84,83
732	11% 1997 1ª emissione	100,10	94,60	90,09	85,14
733	16,50% 1997 1ª emissione	124,75	116,50	112,28	104,85
734	17,50% 1997 1ª emissione A	120,40	111,65	108,36	100,49
735	6,00% 1998	85,25	82,25	76,73	74,03

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Credito Fondiario:				
736	12% 1998 1ª emissione	102,30	96,30	92.07	86,67
737	12% 1998 2ª emissione	102.65	96,65	92.39	86.99
738	17% 1998 1ª emissione C	117.25	108.75	105.53	97.88
739	17% 1998 2ª emissione A.	91.50	83,00	82,35	74.70
740	17,50% 1998 1ª emissione C	127,50	118.75	114,75	106.88
741	17,50% 1998 2ª emissione A	131,00	122,25	117.90	110.03
742	17,50% 1998 3ª emissione A	125.65	116.90	113.09	105.21
743	7% 1999.	87,85	84,35	79.07	75.92
744	12% 1999 1ª emissione	109.25	103,25	98.35	92,93
745	17% 1999 1ª emissione C	128,50	120.00	115.65	108.00
746	17% 1999 2ª emissione D	117.25	108.75	105,53	97,88
747	7% 2000.	81,80	78,30	73,62	70,47
748	9% 2000.	90,05	85.55	81,05	77,00
749	12% 2000 1ª emissione	103.75	97.75	93.38	87,98
750	12% 2000 2ª emissione	105.20	99.20	94,68	89.28
751	12% 2000 3ª emissione	109.50	103,50	98.55	93.15
752	9% 2001	91,25	86.75	82.13	78,08
753	13.50% 2001 1ª emissione.	110,10	103.35	99.09	93.02
754	16,50% 2001 1ª emissione.	124.75	116.50	112.28	104.85
755	16,50% 2001 2ª emissione D	115,25	107,00	103.73	96.30
	Credito Fondiario OO.PP.:				
756	6% ex 5%.	85,00	82.00	76.50	73.80
757	6% s.s. ventennale 1ª emissione	92.50	89,50	83.25	80.55
758	7% ventennale 2ª emissione	88.25	84,75	79.43	76.28
759	7% ventennale 3ª emissione.	90,15	86.65	81,14	77.99
760	6% Autostrade 1ª e 2ª emissione	89,65	86.65	80.69	77.99
761	9% Autostrade 3ª emissione	93,55	89.05	84.20	90.15
762	6% s.o. 1ª emissione.	85,40	82.40	76.86	74.16
763	6% s.o. 2ª emissione.	81,00	78,00	72.90	70.20
764	7% s.o. 3ª emissione.	93,50	90.00	84.15	81,00
765	9% s.o. 4ª emissione.	91,75	87.25	82.58	78.53
766	10% s.o. 5ª emissione	96.00	91.00	86.40	81.90
767	12% s.o. 6ª emissione	106,10	100,10	95,49	90,09
768	12% s.o. 7ª emissione	106,00	100,00	95,40	90,00
769	12% s.o. 8ª emissione	106,00	100,00	95.40	90.00
770	12% s.o. 9ª emissione	107,00	101,00	96,30	90.90
771	12% s.o. 10ª emissione	107,60	101,60	96.84	91,44
772	13,50% s.o. 11ª emissione.	113,25	106,50	101.93	95.85
773	17,50% s.o. 12ª emissione.	122,65	113,90	110.39	102,51
774	Ind. sem. (6,50%) 1984-94 1ª emissione.	105,50	99.00	94,95	89,10
	Credito Industriale Sardo:				
775	16% (1983-1993)	118.50	110.50	106.65	99.45
776	6.50% T.V. (sem.) (1983-1990)	107,80	101,30	97.02	91.17
	Banca Nazionale del Lavoro:				
777	Credito Fondiario 5%	86,40	83,90	77.76	75.51
778	Credito Fondiario 6% s.o.	82,25	79,25	74,03	71.33
779	Credito Fondiario ord. 6% ord. conv.	94,50	91,50	85,05	82.35
780	Credito Fondiario 7% s.o.	87,00	83,50	78.30	75,15
781	Credito Fondiario Ind. (sem. 7%) (10.le) 3ª emissione	111,30	104,30	100,17	93,87
782	Credito Fondiario Ind. (sem. 7%) (15.le) 1ª emissione	113,15	106,15	101,84	95,54
783	Credito Fondiario 7% (20.le) «A 4».	91,80	88,30	82,62	79,47
784	Credito Fondiario 7% (20.le) «A 8».	90,60	87,10	81,54	78,39
785	Credito Fondiario 9% (20.le) «NA 1»	96,50	92,00	86,85	82,80
786	Credito Fondiario 10% (20.le) «NA 3»	99,10	94,10	89,19	84,69
787	Credito Fondiario 10% (20.le) «NA 17»	97,80	92,80	88,02	83,52
788	Credito Fondiario 11% (20.le) «NA 19»	102,20	96,70	91,98	87,03

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Banca Nazionale del Lavoro:				
789	Credito Fondiario 12% (20.le) «NA 21»	102,40	96,40	92,16	86,76
790	Credito Fondiario 12% (20.le) «NA 27»	109,00	103,00	98,10	92,70
791	Credito Alb. e Tur. 5%	72,50	70,00	65,25	63,00
792	Credito Alb. e Tur. 7% 1990	100,10	96,60	90,09	86,94
793	Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 7%) (15.le) NC1-IF	113,50	106,50	102,15	95,85
794	Credito Alb. e Tur. Ind. (sem. 7%) (15.le) NC2-IF	113,30	106,30	101,97	95,67
795	Sez. OO.PP. 5%	72,80	70,30	65,52	63,27
796	Sez. OO.PP. 6%	81,85	78,85	73,67	70,97
797	Sez. OO.PP. 6% (20.le) 1ª emissione	90,10	87,10	81,09	78,39
798	Sez. OO.PP. 6% (20.le) 2ª emissione	92,90	89,90	83,61	80,91
799	Sez. OO.PP. 6% (20.le) 3ª emissione	84,90	81,90	76,41	73,71
800	Sez. OO.PP. 6% (20.le) 4ª emissione	92,10	89,10	82,89	80,19
801	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (10.le) NB1-IF	113,00	106,00	101,70	95,40
802	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (15.le) NB1-IF	113,40	106,40	102,06	95,76
803	Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (15.le) NB2-IF	113,20	106,20	101,88	95,58
804	Cred. Med. Picc. Ind. 7% s.s. (1971-1991) 2ª emissione	99,00	95,50	89,10	85,95
805	Cred. Med. Picc. Ind. 7% (1973-1993) 3ª emissione	94,25	90,75	84,83	81,68
806	Cred. Med. Picc. Ind. 8% (1974-1994) 4ª emissione	93,95	89,95	84,56	80,96
807	Cred. Ind. 9% 4ª emissione (1975-1995)	95,15	90,65	85,64	81,59
808	B.N.L. Cred. Ind. (1975-1995) 4ª emissione III tr. 9%	96,25	91,75	86,63	82,58
809	B.N.L. Cred. Ind. (1975-1995) 4ª emissione IV tr. 9%	95,50	91,00	85,95	81,90
810	Cred. Ind. 10% (1977-1997) 5ª emissione	96,05	91,05	86,45	81,95
811	Cred. Ind. 10% (1977-1997) 6ª emissione	96,60	91,60	86,94	82,44
812	Cred. ind. 10% (1978-1998)	96,20	91,20	86,58	82,08
813	Cred. Ind. 13% (1981-1996) 9ª emissione II tr.	108,85	102,35	97,97	92,12
814	Cred. Ind. 16,50% (1981-1991) 13ª emissione	115,00	106,75	103,50	96,08
815	Cred. Ind. 17,50% (1982-1992) 14ª emissione	117,25	108,50	105,53	97,65
816	Cred. Ind. 15,80% (1984-1992) 18ª emissione	112,20	104,30	100,98	93,87
817	Cred. Ind. T.V. sem. 6,40% (1984-1992) 19ª emissione	105,80	99,40	95,22	89,46
818	B.N.L. Cred. Ind. 11,50% (1988-1993) 29ª emissione	102,85	97,10	92,57	87,39
819	B.N.L. Cred. Ind. 11,50% (1988-1993) 29ª emissione II tr.	103,10	97,35	92,79	87,62
820	B.N.L. Cred. Ind. 6,50% (1988-1993) 30ª emissione	105,00	98,50	94,50	88,65
821	B.N.L. 6,40% (1988-1993) 30ª emissione III tr.	104,85	98,45	94,37	88,61
822	B.N.L. 11,60% (1988-1993) 32ª emissione IV tr.	99,80	94,00	89,82	84,60
823	B.N.L. 11,80% (1988-1993) 32ª emissione VII tr.	103,15	97,25	92,84	87,53
824	B.N.L. Cred. Ind. 10% (1977-1997)	95,10	90,10	85,59	81,09
825	B.N.L. Cred. Ind. 12% (1979-1994) 7ª emissione	103,55	97,55	93,20	87,80
826	B.N.L. Cred. Ind. 12% (1980-1995) 8ª emissione	103,05	97,05	92,75	87,35
827	B.N.L. Cred. Ind. 13% (1980-1995) 9ª emissione	108,50	102,00	97,65	91,80
828	B.N.L. Cred. Ind. 11,80% (1988-1993) 29ª emissione	103,90	98,00	93,51	88,20
829	B.N.L. Cred. Ind. 6,45% (1987-1992) 30ª emissione ind.	104,95	98,50	94,46	88,65
830	B.N.L. Cred. Ind. 6,45% (1988-1993) 30ª emissione ind.	104,70	98,25	94,23	88,43
831	B.N.L. Cred. Ind. 11,90% (1988-1993) 32ª emissione ind.	100,10	94,15	90,09	84,74
832	B.N.L. Cred. Ind. 11,60% (1988-1993) 32ª emissione ind.	103,30	97,50	92,97	87,75
833	B.N.L. Cred. Ind. 6,40% (1988-1993) 32ª emissione ind.	103,05	96,65	92,75	86,99
834	B.N.L. Cred. Ind. 11,80% (1988-1993) 32ª emissione	102,05	96,15	91,85	86,54
835	B.N.L. Cred. Ind. (1988-1998) 32ª emissione VI tr. 11,80%	101,20	95,30	91,08	85,77
836	B.N.L. Cred. Ind. (1988-1998) 32ª emissione VII tr. 6,60%	106,10	99,50	95,49	89,55
837	B.N.L. (1989-1994) 32ª emissione IX tr. 6,40% ind.	105,00	98,60	94,50	88,74
838	B.N.L. (1989-1994) 32ª emissione X tr. 6,55% ind.	105,80	99,25	95,22	89,33
839	B.N.L. (1989-1994) 33ª emissione I tr. 6,30% ind.	105,30	99,00	94,77	89,10
840	B.N.L. (1989-1994) 33ª emissione II tr. 6,35% ind.	105,60	99,25	95,04	89,33
841	B.N.L. (1989-1996) 33ª emissione III tr. 13,25% ind.	105,92	99,30	95,33	89,37
842	B.N.L. (1989-1996) 33ª emissione IV tr. 13,25% ind.	105,92	99,30	95,33	89,37
843	B.N.L. Cred. Ind. 6,35% (1988-1993) 32ª emissione ind.	104,45	98,10	94,01	88,29
844	B.N.L. Cred. Ind. 12% (1988-1994) 32ª emissione	101,85	95,85	91,67	86,27

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Banco di Sardegna:				
845	Serie A 5%	90,25	87,75	81,23	78,98
846	Serie AP 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
847	Serie A conv. 6%	73,35	70,35	66,02	63,32
848	Serie B 6%	70,00	67,00	63,00	60,30
849	Serie C 6%	80,00	77,00	72,00	69,30
850	Serie D 6%	76,50	73,50	68,85	66,15
851	Serie E 7%	78,50	75,00	70,65	67,50
852	Serie F 9%	84,50	80,00	76,05	72,00
853	Serie G 1966 10%	97,40	92,40	87,66	83,16
854	Serie H 1992 10%	100,70	95,70	90,63	86,13
855	Serie I 1978-93 10%	100,00	95,00	90,00	85,50
856	Serie L 1980-99 10%	95,60	90,60	86,04	81,54
857	Serie M 1980-95 10%	88,00	83,00	79,20	74,70
858	Serie N 1981-95 12%	105,80	99,80	95,22	89,82
859	Serie O 1981-2001 12%	107,25	101,25	96,53	91,13
	Banco di Sicilia:				
860	11% serie «C» vent.	99,95	94,45	89,96	85,01
861	11% OO.PP. serie «E» vent.	97,15	91,65	87,44	82,49
	Banco di Napoli - Credito Fondiario:				
862	5%	120,50	118,00	108,45	106,20
863	6% ord.	85,00	82,00	76,50	73,80
864	6% conversione	90,95	87,95	81,86	79,16
865	7% sez. C.F.	84,75	81,25	76,28	73,13
866	9% sez. C.F.	98,55	94,05	88,70	84,65
867	18% (1981-2001) 8ª emissione	126,00	117,00	113,40	105,30
868	Ind. (sem. 7,00%) (1982-1992) 10ª emissione	109,00	102,00	98,10	91,80
869	17,50% (1982-2002) 11ª emissione	119,75	111,00	107,78	99,90
870	17,50% (1982-1997) 13ª emissione	122,75	114,00	110,48	102,60
871	17,50% (1982-1992) 14ª emissione	116,80	108,05	105,12	97,25
872	16% (1983-2003) 18ª emissione	113,00	105,00	101,70	94,50
873	16% (1983-1998) 19ª emissione	112,10	104,10	100,89	93,69
874	16% (1983-1993) 20ª emissione	111,50	103,50	100,35	93,15
875	16% (1983-2003) 22ª emissione	114,75	106,75	103,28	96,08
876	16% (1983-2008) 23ª emissione	113,00	105,00	101,70	94,50
877	16% (1983-1998) 24ª emissione	118,00	110,00	106,20	99,00
878	16% (1983-1998) 25ª emissione	113,00	105,00	101,70	94,50
879	17% (1983-1993) 27ª emissione	117,50	109,00	105,75	98,10
880	15,40% (1984-1994) 30ª emissione	110,70	103,00	99,63	92,70
881	15,40% (1984-1999) 31ª emissione	116,05	108,35	104,45	97,52
882	15,40% (1984-2004) 32ª emissione	118,40	110,70	106,56	99,63
883	15,40% (1984-2009) 33ª emissione	112,60	104,90	101,34	94,41
884	15,40% (1984-1994) 34ª emissione	110,85	103,15	99,77	92,84
885	15,40% (1984-1999) 35ª emissione	112,70	105,00	101,43	94,50
886	15,40% (1984-2004) 36ª emissione	118,60	110,90	106,74	99,81
887	15,40% (1984-2009) 37ª emissione	120,25	112,55	108,23	101,30
888	14% (1985-2000) 41ª emissione	107,00	100,00	96,30	90,00
889	14% (1985-2000) 42ª emissione	108,90	101,90	98,01	91,71
890	14% (1985-2000) 43ª emissione	109,00	102,00	98,10	91,80
891	14% (1985-2010) 44ª emissione	111,10	104,10	99,99	93,69
892	14% (1985-2000) 45ª emissione	108,95	101,95	98,06	91,76
893	12,80% (1986-2001) 46ª emissione	106,40	100,00	95,76	90,00
894	11% (1986-1996) 47ª emissione	100,50	95,00	90,45	85,50
895	11% (1986-2001) 49ª emissione	101,90	96,40	91,71	86,76

N. d'ord	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Banco di Napoli - Credito Fondiario:				
896	10,50% (1986-1996) 51ª emissione	103,25	98,00	92,93	88,20
897	9% (1987-2002) 53ª emissione	94,50	90,00	85,05	81,00
898	10% (1987-2002) 65ª emissione	95,00	90,00	85,50	81,00
899	10% (1987-1997) 66ª emissione	96,85	91,85	87,17	82,67
900	10% (1979-1999) 3ª emissione	96,60	91,60	86,94	82,44
901	6% serie A conv.	78,00	75,00	70,20	67,50
	Banco di Napoli - Credito Industriale:				
902	8,50% Cred. ind. (1975-1990)	97,15	92,90	87,44	83,61
903	9,00% (1976-1991)	102,50	98,00	92,25	88,20
904	10% (1977-1990) 2ª emissione	104,60	99,60	94,14	89,64
905	10% (1978-1990) 4ª emissione	103,00	98,00	92,70	88,20
906	13% (1979-1994) 2ª emissione	106,20	99,70	95,58	89,73
907	13,50% (1980-1990)	106,75	100,00	96,08	90,00
908	16% s.s. Italsider (1982-1997) 11ª emissione	110,50	102,50	99,45	92,25
909	14,50% 1985-1995 22ª emissione	108,00	100,75	97,20	90,68
910	6,45% Ind. (1986-1991) 25ª emissione	105,70	99,25	95,13	89,33
911	6,30% Ind. (1987-1992) 26ª emissione	106,35	100,05	95,72	90,05
912	6,30% Ind. (1987-1992) 27ª emissione	106,30	100,00	95,67	90,00
913	6,35% Ind. (1987-1994) 28ª emissione	106,15	99,80	95,54	89,82
914	3,10% Ind. (1987-1992) 29ª emissione	103,10	100,00	92,79	90,00
915	3,10% Ind. (1987-1992) 30ª emissione	102,65	99,55	92,39	89,60
	Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
916	5%	93,25	90,75	83,93	81,68
917	6% Conv.	84,25	81,25	75,83	73,15
918	6% ord.	83,35	80,35	75,02	72,32
919	7%	81,60	78,10	73,44	70,29
920	9% (1975-1991)	98,20	93,70	88,38	84,33
921	9% (1975-1996)	93,50	89,00	84,15	80,10
922	9% (1975-2001)	89,40	84,90	80,46	76,41
923	13,50% (decennale) 1980 1ª emissione	108,25	101,50	97,43	91,35
924	10,00% (quindicennale) 1978	99,40	94,40	89,46	84,96
925	10,00% (quindicennale) 1979	98,40	93,40	88,56	84,06
926	12,00% (quindicennale) 1979	103,50	97,50	93,15	87,75
927	12,00% (quindicennale) 1979 2ª emissione	103,25	97,25	92,93	87,53
928	12,00% (quindicennale) 1980 1ª emissione	103,00	97,00	92,70	87,30
929	13,00% (quindicennale) 1980 1ª emissione	109,15	102,65	98,24	92,39
930	13,50% (quindicennale) 1980 1ª emissione	109,00	102,25	98,10	92,03
931	15,00% (quindicennale) 1981 1ª emissione	113,60	106,10	102,24	95,49
932	10,00% (ventennale) 1976 1ª emissione	97,50	92,50	87,75	83,25
933	10,00% (ventennale) 1976 2ª emissione	95,80	90,80	86,22	81,72
934	10,00% (ventennale) 1977 2ª emissione	95,15	90,15	85,64	81,14
935	10% (ventennale) 1978 1ª emissione	94,35	89,35	84,92	80,42
936	10% (ventennale) 1978 2ª emissione	94,30	89,30	84,87	80,37
937	10% (ventennale) 1979 1ª emissione	93,15	88,15	83,84	79,34
938	10% (ventennale) 1979 2ª emissione	92,75	87,75	83,48	78,98
939	13,50% (ventennale) 1980 1ª emissione	109,75	103,00	98,78	92,70
940	Ind. (sem. 7%) 1981-1991 1ª emissione	109,50	102,50	98,55	92,25
941	Ind. (sem. 7%) 1981-1991 2ª emissione	108,25	101,25	97,43	91,13
942	Ind. (sem. 7%) 1981-1991 3ª emissione	109,40	102,40	98,46	92,16
943	Ind. (sem. 7%) 1981-1991 4ª emissione	109,65	102,65	98,69	92,39
944	Ind. (sem. 7%) 1981-1991 5ª emissione	108,75	101,75	97,88	91,58
945	OO.PP. 6% ex 5	82,40	79,40	74,16	71,46
946	OO.PP. 6%	77,30	74,30	69,57	66,87
947	OO.PP. 7%	80,10	76,60	72,09	68,94
948	OO.PP. 10% (quindicennale) 1978 1ª emissione	99,50	94,50	89,55	85,05
949	OO.PP. 10% (quindicennale) 1978 2ª emissione	98,90	93,90	89,01	84,51
950	OO.PP. 10% (quindicennale) 1979	98,40	93,40	88,56	84,06
951	OO.PP. 12% (quindicennale) 1979	101,70	95,70	91,53	86,13
952	OO.PP. 12% (quindicennale) 1980 1ª emissione	103,25	97,25	92,93	87,53
953	OO.PP. 12% (quindicennale) 2ª emissione	107,05	101,05	96,35	90,95

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO Con cedola	DETRATTO IL DECIMO Senza cedola
	Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:				
954	OO.PP. 16,50% (quindicennale) 1981 1ª emissione	124,25	116,00	111,83	104,40
955	OO.PP. 10% (ventennale) 1976	96,35	91,35	86,72	82,22
956	OO.PP. 10% (ventennale) 1977	95,40	90,40	85,86	81,36
957	OO.PP. 10% (ventennale) 1978 1ª emissione	94,35	89,35	84,92	80,42
958	OO.PP. 10% (ventennale) 1978 2ª emissione	94,60	89,60	85,14	80,64
959	OO.PP. 12% (ventennale) 1979	101,65	95,65	91,49	86,09
	Cassa di Risparmio di Bologna:				
960	5% II e III serie	85,80	83,30	77,22	74,97
961	6% II e III serie conv.	85,75	82,75	77,18	74,48
962	6% (ex 5%)	94,25	91,25	84,83	82,13
963	7%	85,70	82,20	77,13	73,98
964	(1976-1996) 10% I	96,15	91,15	86,54	82,04
965	(1976-1996) 10% III	95,50	90,50	85,95	81,45
966	(1979-1999) 10% II	91,75	86,75	82,50	78,08
967	(1979-1999) 12% I	99,75	93,75	89,78	84,38
968	(1979-1999) 12% III	99,80	93,80	89,82	84,42
969	(1979-1999) 12% IV	99,75	93,75	89,78	84,38
970	6% OO.PP. (ex 5%)	99,65	96,65	89,69	86,99
971	6% OO.PP.	74,45	71,45	67,01	64,31
972	7% OO.PP.	77,40	73,90	69,66	66,51
	Monte dei Paschi di Siena:				
973	5%	112,50	110,00	101,25	99,00
974	6% conversione	96,00	93,00	86,40	83,70
975	6%	95,75	92,75	86,18	83,48
976	7%	96,50	93,00	86,85	83,70
977	10% (1977-1997) 2ª emissione	97,70	92,70	87,93	83,43
978	10% (1977-1997) 3ª emissione	97,65	92,65	87,89	83,39
979	10% (1977-1997) 4ª emissione	97,70	92,70	87,93	83,43
980	10% (1978-1998) 1ª emissione	97,70	92,70	87,93	83,43
981	10% (1978-1998) 2ª emissione	97,70	92,70	87,93	83,43
982	10% (1978-1998) 3ª emissione	97,70	92,70	87,93	83,43
983	10% (1979-1999) 1ª emissione	96,40	91,40	86,76	82,26
984	10% (1979-1999) 2ª emissione	97,70	92,70	87,93	83,43
985	10% (1979-1999) 3ª emissione	97,70	92,70	87,93	83,43
986	10% (1979-1999) 5ª emissione	97,70	92,70	87,93	83,43
987	12,35% (1987-2002) 7ª emissione	105,02	98,85	94,52	88,97
988	12,35% (1988-2003) 1ª emissione	105,02	98,85	94,52	88,97
989	12,35% (1988-1998) 1ª emissione	105,02	98,85	94,52	88,97
990	6,45% (1988-2001) 4ª emissione	105,80	99,35	95,22	89,42
991	OO.PP. 6% ex 5%	97,25	94,25	87,53	84,83
992	OO.PP. 6%	96,00	93,00	86,40	93,70
993	OO.PP. 7%	97,75	94,25	87,98	84,83
994	OO.PP. 10% (1978-1998) 1ª emissione	97,60	92,60	87,84	83,34
995	OO.PP. 10% (1978-1998) 2ª emissione	97,60	92,60	87,84	83,34
996	OO.PP. 10% (1979-1999) 1ª emissione	87,60	92,60	87,84	83,34
997	OO.PP. 10% (1979-1999) 2ª emissione	87,60	92,60	87,84	83,34
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
998	5%	95,60	93,10	86,04	83,79
999	6% conversione	79,00	76,00	71,10	68,40
1000	6%	72,90	69,90	65,61	62,91
1001	7%	87,90	84,40	79,11	75,96
1002	9%	91,00	86,50	81,90	77,85
1003	10% 1ª serie 1976	91,05	86,05	81,95	77,45
1004	10% 2ª serie 1976	91,85	86,85	82,67	78,17
1005	10% 3ª serie 1976	93,25	88,25	83,93	79,43
1006	10% 4ª serie 1977	91,95	86,95	82,76	78,26
1007	11% 5ª serie 1977	92,10	86,60	82,89	77,94

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
1008	11% 7ª serie 1977	95,30	89,80	85,77	80,82
1009	11% 8ª serie 1977	94,50	89,00	85,05	80,10
1010	11% 9ª serie 1978	94,75	89,25	85,28	80,33
1011	10% 10ª serie 1978	94,00	89,00	84,60	80,10
1012	11% 12ª serie 1978	94,60	89,10	85,14	80,19
1013	11% 13ª serie 1978	94,55	89,05	85,10	80,15
1014	11% 14ª serie 1978	94,40	88,90	84,96	80,01
1015	12% 15ª serie 1979	99,50	93,50	89,55	84,15
1016	12% 16ª serie 1979	102,55	96,55	92,30	86,90
1017	12% 17ª serie 1979	99,90	93,90	89,91	84,51
1018	5% 19ª serie (1980-1995)	145,50	143,00	130,95	128,70
1019	13% 20ª serie 1979	96,50	90,00	86,85	81,00
1020	13% 21ª serie 1979	96,75	90,25	87,08	81,23
1021	13% 22ª serie 1979	102,65	96,15	92,39	86,54
1022	13% 23ª serie (1980-2000)	95,50	89,00	85,95	80,10
1023	13% 24ª serie (1980-2000)	95,50	89,00	85,95	80,10
1024	13,50% 29ª serie (1980-1990)	101,75	95,00	91,58	85,50
1025	13,50% 30ª serie (1980-2000)	98,15	91,40	88,34	82,26
1026	13,50 31ª serie (1980-2000)	100,25	93,50	90,23	84,15
1027	Ind. (sem. 7%) 32ª serie (1980-1991)	108,70	101,70	97,83	91,53
1028	5% 33ª serie (1981-1991)	125,05	122,55	112,55	110,30
1029	Ind. (sem. 7%) 34ª serie (1981-1996)	111,30	104,30	100,17	93,87
1030	Ind. (sem. 7,00%) 38ª serie (1981-1991)	109,25	102,25	98,33	92,03
1031	Ind. (sem. 7,00%) 39ª serie (1981-1991)	109,25	102,25	98,33	92,03
1032	Ind. (sem. 7,00%) 40ª serie (1981-1996)	110,25	103,25	99,23	92,93
1033	Ind. (sem. 7,00%) 41ª serie (1981-1991)	109,25	102,25	98,33	92,03
1034	Ind. (sem. 7,00%) 44ª serie (1982-1997)	111,20	104,20	100,08	93,78
1035	Ind. (sem. 7,00%) 45ª serie (1982-1997)	111,00	104,00	99,90	93,60
1036	Ind. (sem. 7,00%) 46ª serie (1982-1997)	111,00	104,00	99,90	93,60
1037	5% 48ª serie (1982)	112,50	110,00	101,25	99,00
1038	Ind. (sem. 6,55%) 50ª serie (1982-1997)	108,65	102,10	97,79	91,89
1039	Ind. (sem. 6,55%) 51ª serie (1982-1997)	108,30	101,75	97,47	91,58
1040	Ind. (sem. 6,50%) 54ª serie (1983-1998)	106,25	99,75	95,63	89,78
1041	Ind. (sem. 6,50%) 55ª serie (1983-1998)	106,25	99,75	95,63	89,78
1042	Ind. (sem. 6,50%) 56ª serie (1983-1998)	106,25	99,75	95,63	89,78
1043	Ind. (sem. 6,20%) 57ª serie (1983-1993)	105,45	99,25	94,91	89,33
1044	Ind. (sem. 6,05%) 58ª serie (1983-1993)	104,55	98,50	94,10	88,65
1045	11,35% ridotto serie 59ª (1983-1998)	104,42	98,75	93,98	88,88
1046	11,44% ridotto serie 60ª (1983-1998)	105,22	99,50	94,70	89,55
1047	Ind. (sem. 6,20%) 61ª serie (1983-1998)	104,20	98,00	93,78	88,20
1048	serie 83ª ind. sem. 6,20%	106,20	100,00	95,58	90,00
1049	serie 86ª ind. sem. 6,15%	106,15	100,00	95,54	90,00
1050	10,75% serie 86ª	105,37	100,00	94,84	90,00
1051	10,30% serie 86ª	105,15	100,00	94,64	90,00
1052	10,20% serie 87ª	105,10	100,00	94,59	90,00
1053	6% OO.PP. (ex 5%)	68,50	65,50	61,65	58,95
1054	6% OO.PP.	83,20	80,20	74,88	72,18
1055	7% OO.PP.	82,45	78,95	74,21	71,06
1056	9% OO.PP.	101,65	97,15	91,49	87,44
1057	10% OO.PP. 1ª 1976-1991	97,55	92,55	87,80	83,30
1058	10% OO.PP. 2ª 1976-1991	96,85	91,85	87,17	82,67
1059	10% OO.PP. 3ª 1976-1991	95,80	90,80	86,22	81,72
1060	11% OO.PP. 4ª 1977-1992	99,25	93,75	89,33	84,38
1061	12% OO.PP. 6ª 1977-1992	102,40	96,40	92,16	86,76
1062	12% OO.PP. 8ª 1977-1992	102,00	96,00	91,80	86,40
1063	12% OO.PP. 10ª 1978-1993	102,10	96,10	91,89	86,49

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino:				
1064	12% OO.PP. 13ª 1978-1993	100,85	94,85	90,77	85,37
1065	13% OO.PP. 14ª 1979-1994	104,80	98,30	94,32	88,47
1066	13% OO.PP. 18ª emissione (1979-1994)	98,30	91,80	88,47	82,62
1067	Ind. (sem. 7%) OO.PP. 19ª serie (1981-1991)	109,95	102,95	98,96	92,66
1068	Ind. (sem. 7%) OO.PP. 21ª serie (1981-1991)	108,75	101,75	97,88	91,58
1069	Ind. (sem. 7%) OO.PP. 22ª serie (1981-1991)	109,15	102,15	98,24	91,94
1070	Ind. (sem. 7%) OO.PP. 23ª serie (1981-1991)	108,55	101,55	97,70	91,40
1071	Ind. (sem. 7,00%) OO.PP. 24ª serie (1981-1991)	109,50	102,50	98,55	92,25
1072	Ind. (sem. 7,00%) OO.PP. 25ª serie (1982-1992)	109,25	102,25	98,33	92,03
1073	Ind. (sem. 6,30%) OO.PP. 26ª serie (1982-1992)	107,85	101,55	97,07	91,40
1074	17,50% OO.PP. 27ª serie (1982-1990)	114,25	105,50	102,83	94,95
1075	Ind. (sem. 6,55%) OO.PP. 30ª serie (1983-1993)	107,05	100,50	96,35	90,45
1076	Ind. (sem. 6,55%) OO.PP. 31ª serie (1983-1993)	106,90	100,35	96,21	90,32
1077	Ind. (sem. 6,05%) OO.PP. 32ª serie (1983-1993)	104,55	98,50	94,10	88,65
1078	Ind. (sem. 6,55%) OO.PP. 33ª serie (1983-1993)	106,65	100,10	95,99	90,09
1079	Ind. (sem. 6,05%) OO.PP. 35ª serie (1983-1993)	104,45	98,40	94,01	88,56
1080	Ind. (sem. 6,05%) OO.PP. 36ª serie (1983-1993)	104,20	98,15	93,78	88,34
	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:				
1081	13% decennale s.o. (1980-1990) 2ª emissione	111,15	104,65	100,04	94,19
1082	13% decennale s.o. (1980-1990) 3ª emissione	108,00	101,50	97,20	91,35
1083	8% quind. s.o. (1975-1990) 2ª emissione	93,00	89,00	83,70	80,10
1084	9% quind. s.o. (1976-1991) 1ª emissione	96,50	92,00	86,85	82,80
1085	9% quind. s.o. (1976-1991) 2ª emissione	96,05	91,55	86,45	82,40
1086	10% quind. s.o. (1976-1991)	93,10	88,10	83,79	79,29
1087	10% quind. s.o. (1977-1992)	96,65	91,65	86,99	82,49
1088	10% quind. s.o. (1977-1992) 2ª emissione	93,65	88,65	84,29	79,79
1089	10% quind. s.o. (1978-1993)	95,65	90,65	86,09	81,59
1090	10% quind. s.o. (1978-1993) 2ª emissione	94,90	89,90	85,41	80,91
1091	10% quind. s.o. (1979-1994)	95,00	90,00	85,50	81,00
1092	13% quind. s.o. (1979-1994)	106,50	100,00	95,85	90,00
1093	13% quind. s.o. (1980-1995)	107,80	101,30	97,02	91,17
1094	7% vent. s.o. (1971-1991) 1ª emissione	99,95	96,45	89,96	86,81
1095	7% vent. s.o. (1972-1992) 2ª emissione	96,50	93,00	86,85	83,70
1096	7% vent. s.o. (1972-1992) 3ª emissione	100,25	96,75	90,23	87,08
1097	7% vent. s.o. (1973-1993) 4ª emissione	94,70	91,20	85,23	82,00
1098	7% vent. s.o. (1973-1993) 5ª emissione	94,40	90,90	84,96	81,81
1099	7% vent. s.o. (1974-1994) 6ª emissione	87,40	83,90	78,66	75,51
1100	8% vent. s.o. (1974-1994)	82,90	78,90	74,61	71,01
1101	8% vent. s.o. (1975-1995)	83,90	79,90	75,51	71,91
1102	8% vent. s.o. (1976-1996)	82,15	78,15	73,94	70,34
1103	9% vent. s.o. (1976-1996) 1ª emissione	90,45	85,95	81,41	77,36
1104	9% vent. s.o. (1976-1996) 2ª emissione	88,65	84,15	79,79	75,74
1105	10% vent. s.o. (1977-1997)	94,75	89,75	85,28	80,78
1106	8% s.s. svil. ind. serie O	98,35	94,35	88,52	84,92
1107	10% s.s. svil. ind. serie O	105,10	100,10	94,59	90,09
1108	9% s.s. svil. ind. serie P	95,55	91,05	86,00	81,95
1109	9% s.s. svil. ind. serie Q	94,70	90,20	85,23	81,18
1110	10% s.s. svil. ind. serie R	86,60	81,60	77,94	73,44
1111	10% s.s. svil. ind. serie S	92,05	87,05	82,85	78,35
1112	10% s.s. svil. ind. serie T	103,00	98,00	92,70	88,20

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Istituto Nazionale Credito Edilizio:				
1113	9% (1975-1995)	84,30	79,80	75,87	71,82
1114	10% (1976-1996)	90,10	85,10	81,09	76,59
1115	10% (1978-1997) serie B	87,30	82,30	78,57	74,07
1116	10% (1978-1998) serie C	94,40	89,40	84,96	80,46
1117	10% (1978-1998) serie D	104,50	99,50	94,05	89,55
1118	10% (1979-1999) serie E	104,50	99,50	94,05	89,55
1119	10% (1979-1999) serie F	104,50	99,50	94,05	89,55
1120	12% (1980-2000) serie G	105,00	99,00	94,50	89,10
1121	12% (1980-2000) serie H	105,00	99,00	94,50	89,10
1122	12% (1980-2000) serie I	105,00	99,00	94,50	89,10
1123	12% (1981-2001) serie L	105,00	99,00	94,50	89,10
1124	16,50% (1981-2001) serie M	110,25	102,00	99,23	91,80
1125	16,50% (1981-2001) serie N	110,25	102,00	99,23	91,80
1126	15,50% (1984-1999)	109,75	102,00	98,78	91,80
1127	16,50% (1984-1999)	110,25	102,00	99,23	91,80
1128	16,50% (1984-2004)	110,25	102,00	99,23	91,80
	Mediocredito Centrale:				
1129	Ind. (sem. 5,90%) (1984-1990)	104,90	99,00	94,41	89,10
1130	Ind. (sem. 6,55%) (1987-1993)	105,45	98,90	94,91	89,01
1131	Ind. (sem. 6,60%) (1988-1995)	104,00	97,40	93,60	87,66
1132	Ind. (sem. 6,50%) (1988-1995)	104,90	98,40	94,41	88,56
1133	Ind. (sem. 6,65%) (1988-1995) 3ª emissione	106,25	99,60	95,63	89,64
	Mediocredito Regione Lombardia:				
1134	17,50 (1984-1990) 1ª emissione	116,65	107,90	104,99	97,11
1135	Ind. (sem. 6,30%) (1984-1990) 2ª emissione	107,10	100,80	96,39	90,72
1136	16,50% (1984-1990) 3ª emissione	110,50	102,25	99,45	92,03
1137	Ind. (sem. 6,30%) (1984-1990) 4ª emissione	107,05	100,75	96,35	90,68
1138	Ind. (sem. 6,40%) (1984-1990) 5ª emissione	105,90	99,50	95,31	89,55
1139	16,50% (1984-1990) 6ª emissione	114,25	106,00	102,83	95,40
1140	Ind. (sem. 6,45%) (1984-1990) 7ª emissione	106,15	99,70	95,54	89,73
1141	Ind. (sem. 6,45%) (1984-1990) 8ª emissione	106,20	99,75	95,58	89,78
1142	Ind. (sem. 6,35%) (1985-1992) 1ª emissione	106,10	99,75	95,49	89,78
1143	Ind. (sem. 6,40%) (1985-1990) 2ª emissione	107,15	100,75	96,44	90,68
1144	Ind. (sem. 6,45%) (1985-1995) 3ª emissione	105,80	99,35	95,22	89,42
1145	Ind. (sem. 6,45%) (1985-1995) 4ª emissione	105,80	99,35	95,22	89,42
1146	Ind. (sem. 6,10%) (1985-1990) 6ª emissione	105,30	99,20	94,77	89,28
1147	Ind. (sem. 6,30%) (1985-1990) 7ª emissione	106,30	100,00	95,67	90,00
1148	Ind. (sem. 6,40%) (1986-1992) 9ª emissione	105,40	99,00	94,86	89,10
1149	11,50% (1986-1992) 10ª emissione	102,35	96,60	92,12	86,94
1150	14% (1986-1993) 1ª emissione	109,00	102,00	98,10	91,80
1151	14% (1986-1993) 3ª emissione	108,70	101,70	97,83	91,53
1152	Ind. (sem. 6,40%) (1985-1993) 2ª emissione	108,60	102,20	97,74	91,98
1153	14,50% (1986-1991) 4ª emissione	111,75	104,50	100,58	94,05
1154	14% (1986-1993) 5ª emissione	110,00	103,00	99,00	92,70
1155	12,50% (1986-1993) 6ª emissione	105,65	99,40	95,09	89,46
1156	11,50% (1986-1993) 7ª emissione	103,05	97,30	92,75	87,57
1157	1986-93 14ª emissione Ind. (6,45%)	106,50	100,05	95,85	90,05
1158	1987-94 3ª emissione Ind. (6,40%)	106,80	100,40	96,12	90,36
1159	1987-94 1ª emissione Ind. (6,35%)	104,95	98,60	94,46	88,74
1160	1987-94 7ª emissione Ind. (6,40%)	105,20	98,80	94,68	88,92
1161	1987-94 11ª emissione Ind. (3,24%)	102,29	99,05	92,07	89,15.
1162	1987-94 12ª emissione Ind. (3,25%)	102,30	99,05	92,07	89,15
	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento:				
1163	5,00% Serie F (1963-1993)	73,50	71,00	66,15	63,90
1164	6,00% Serie G (1970-1995)	70,25	67,25	63,23	60,53
1165	7,00% Serie H (1974-1999)	76,10	72,60	68,49	65,34
1166	7,00% Serie H-B (1974-1995)	102,50	99,00	92,25	89,10
1167	8,00% Serie I (1975-1995)	95,60	91,60	86,04	82,44

N. d'ord.	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento:				
1168	9,00% Serie L (1976-1996)	87,05	82,55	78,35	74,30
1169	10,00% Serie M (1977-1997)	95,60	90,60	86,04	81,54
1170	10,00% Serie N (1978-1998)	95,50	90,50	85,95	81,45
1171	10,00% serie O (1979-1999)	93,00	88,00	83,70	79,20
1172	12,00% serie O (1979-1999)	104,00	98,00	93,60	88,20
1173	12,00% serie P (1980-2000)	103,40	97,40	93,06	87,66
1174	16,00% serie Q (1981-2001)	124,00	116,00	111,60	104,40
1175	14,00% serie T (1985-2005)	112,00	105,00	100,80	94,50
1176	16% serie R (1982-2002)	112,55	104,55	101,30	94,10
1177	15,50% serie S (1984-2004)	118,75	111,00	106,88	99,90
1178	12,00% (1987-1997) 1ª emissione	98,20	92,20	88,38	82,98
	Istituto Mobiliare Italiano:				
1179	34 - 7% 1971-1994	99,10	95,60	89,19	86,04
1180	37 - 7% 1974-1994	89,20	85,70	80,28	77,18
1181	38 - 7% 1974-1994	95,20	91,70	85,68	82,53
1182	39 - 7% 1973-1991	98,10	94,60	88,29	85,14
1183	40 - 7% 1973-1993	103,50	100,00	93,15	90,00
1184	41 - 8% 1974-1992	97,40	93,40	87,66	84,06
1185	42 - 8% 1974-1994	94,50	90,50	85,05	81,45
1186	46 - 8% 1975-1990	100,50	96,50	90,45	86,85
1187	49 - 10% 1975-1993	99,60	94,60	89,64	85,14
1188	91 - 16% 1984-1991	113,15	105,15	101,84	94,64
1189	94 - 14% 1986-1993	107,60	100,60	96,84	90,54
1190	97 - 14% 1986-1991	108,00	101,00	97,20	90,90
1191	Ind. (sem. 6,50%) (1982-1990) opt. 7ª emissione s.s.	110,70	104,20	99,63	93,78
1192	1987-1992 1ª emissione Ind. 6,55%	106,15	99,60	95,54	89,64
1193	1987-1992 2ª emissione Ind. 6,55%	105,40	98,85	94,86	88,97
1194	1987-1992 4ª emissione Ind. 3,20%	102,50	99,30	92,25	89,37
1195	1987-1992 5ª emissione Ind. 3,20%	102,70	99,50	92,43	89,55
1196	1988-1993 1ª emissione Ind. 6,40%	105,50	99,10	94,95	89,19
1197	1988-1993 2ª emissione Ind. 3,20%	102,85	99,65	92,57	89,69
1198	1985-1990 18ª emissione Ind. 13,00%	105,60	99,10	95,04	89,19
1199	1985-1990 20ª emissione Ind. 6,35%	106,40	100,05	95,76	90,05
1200	1985-1992 21ª emissione Ind. 6,45%	105,85	99,40	95,27	89,46
1201	1985-1990 22ª emissione Ind. 6,55%	106,35	99,80	95,72	89,82
1202	1985-1992 23ª emissione Ind. 6,40%	105,50	99,10	94,95	89,19
1203	1986-1991 25ª emissione Ind. 6,35%	106,60	100,25	95,94	90,23
1204	1986-1992 26ª emissione Ind. 6,35%	105,65	99,30	95,09	89,37
1205	1986-1991 27ª emissione Ind. 6,60%	106,80	100,20	96,12	90,18
1206	1986-1993 28ª emissione c.v. Ind. 6,45%	105,65	99,20	95,09	89,28
1207	1986-1993 28ª emissione n.c. Ind. 6,45%	105,60	99,15	95,04	89,24
1208	1986-1993 29ª emissione c.v. Ind. 6,35%	105,75	99,40	95,18	89,46
1209	1986-1993 29ª emissione n.c. Ind. 6,45%	105,35	98,90	94,82	89,01
1210	1986-1993 30ª emissione c.v. Ind. 6,45%	103,80	97,35	93,42	87,62
1211	1986-1993 30ª emissione n.c. Ind. 6,30%	103,30	97,00	92,97	87,30
1212	1986-1991 31ª emissione Ind. 6,40%	105,90	99,50	95,31	89,55
1213	Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1973-1991) IV serie	97,95	94,45	88,16	85,01
1214	Sez. Aut. Cred. Nav. 10% (1975-1990) V serie	99,40	94,40	89,46	84,96
1215	SS Autostrade 6% (1968-1993) I serie	96,40	93,40	86,76	84,06
1216	SS Autostrade 7% (1973-2003) II serie	82,95	79,45	74,66	71,51
1217	1984-90 ex W 14 Ind. 6.50%	109,50	103,00	98,55	92,70
1218	1985-92 ex W 19 Ind. 6,35%	105,60	99,25	95,04	89,33
1219	SS Assitalia (1986-1991) ex W 6,40%	106,00	99,60	95,40	89,64
1220	IMI SS N. Pignone (1988-1993) ex W Ind. 2,30%	90,70	88,40	81,63	79,56
1221	SS CIR OPT (1985-1991) Ind. 6,40%	106,35	99,95	95,72	89,96
1222	R2 SS (1981-1991) 14% (Tel Quel)	200,35	193,35	180,32	174,02
1223	R2 SS (1982-1992) 15% (Tel Quel)	198,80	191,30	178,92	172,17
1224	R2 SS (1982-1992) 15% (Tel Quel)	196,10	188,60	176,49	169,74

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90A3951

N. 205

Corso dei cambi del 19 ottobre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1128,250	1128,250	1129,45	1128,250	1128,250	1128,250	1128,400	1128,250	1128,250	1128,250
E.C.U.	1550,650	1550,650	1552 —	1550,650	1550,650	1550,650	1550,560	1550,650	1550,650	1550,65
Marco tedesco	749,490	749,490	750 —	749,490	749,490	749,490	749,450	749,490	749,490	749,49
Franco francese	223,730	223,730	224,50	223,730	223,730	223,730	223,720	223,730	223,730	223,73
Lira sterlina	2210,850	2210,850	2208 —	2210,850	2210,850	2210,850	2210,300	2210,850	2210,850	2210,85
Fiorino olandese	664,970	664,970	665,25	664,970	664,970	664,970	665,030	664,970	664,970	664,97
Franco belga	36,393	36,393	36,40	36,393	36,393	36,393	36,402	36,393	36,393	36,39
Peseta spagnola	11,930	11,930	12 —	11,930	11,930	11,930	11,936	11,930	11,930	11,93
Corona danese	196,470	196,470	196,75	196,470	196,470	196,470	196,470	196,470	196,470	196,47
Lira irlandese	2009,500	2009,500	2010 —	2009,500	2009,500	2009,500	2010,100	2009,500	2009,500	—
Dracma greca	7,443	7,443	7,45	7,443	7,443	7,443	7,446	7,443	7,443	—
Escudo portoghese	8,496	8,496	8,50	8,496	8,496	8,496	8,510	8,496	8,496	8,490
Dollaro canadese	968 —	968 —	967 —	968 —	968 —	968 —	968,550	968 —	968 —	968 —
Yen giapponese	8,902	8,902	8,88	8,902	8,902	8,902	8,906	8,902	8,902	8,900
Franco svizzero	888,880	888,880	890 —	888,880	888,880	888,880	889 —	888,880	888,880	888,88
Scellino austriaco	106,549	106,549	106,50	106,549	106,549	106,549	106,550	106,549	106,549	106,54
Corona norvegese	192,750	192,750	193 —	192,750	192,750	192,750	192,780	192,750	192,750	192,75
Corona svedese	201,990	201,990	202 —	201,990	201,990	201,990	201,700	201,990	201,990	201,99
Marco finlandese	315,700	315,700	316,50	315,700	315,700	315,700	315,800	315,700	315,700	—
Dollaro australiano	884,800	884,800	880 —	884,800	884,800	884,800	884,450	884,800	884,800	884,80

Media dei titoli del 19 ottobre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	101,900
» 10% » » 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,750
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,400
» » » 22- 6-1987/91	95,775
» » » 18- 3-1987/94	81,275
» » » 21- 4-1987/94	80,650
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96.	95,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,500
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,725
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	96,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,075
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	91,450
» » » Ind. 1-11-1983/90	99,950
» » » » 18-11-1985/90	100 —
» » » » 1-12-1983/90	100,150
» » » » 18-12-1985/90	100,400
» » » » 1- 1-1984/91	100,375
» » » » 17- 1-1986/91	100,275
» » » » 1- 2-1984/91	100,400
» » » » 18- 2-1986/91	100,150
» » » » 1- 3-1984/91	100,275
» » » » 18- 3-1986/91	100,375
» » » » 1- 4-1984/91	100,500
» » » » 1- 5-1984/91	100,550
» » » » 1- 6-1984/91	100,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,475
» » » »	1- 8-1984/91	100,450
» » » »	1- 9-1984/91	100,275
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,650
» » » »	1-12-1984/91	100,625
» » » »	1- 1-1985/92	100,700
» » » »	1- 2-1985/92	100,375
» » » »	18- 4-1986/92	100,775
» » » »	19- 5-1986/92	100,600
» » » »	20- 7-1987/92	100,550
» » » »	19- 8-1987/92	101,675
» » » »	1-11-1987/92	100,550
» » » »	1-12-1987/92	100,275
» » » »	1- 1-1988/93	100,275
» » » »	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,225
» » » »	1- 4-1988/93	100,050
» » » »	1- 5-1988/93	100,400
» » » »	1- 6-1988/93	100,525
» » » »	18- 6-1986/93	99,825
» » » »	1- 7-1988/93	100,500
» » » »	17- 7-1986/93	99,850
» » » »	1- 8-1988/93	100,450
» » » »	19- 8-1986/93	99,575
» » » »	1- 9-1988/93	100 —
» » » »	18- 9-1986/93	99,400
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	99,225
» » » »	1-11-1988/93	100,500
» » » »	18-11-1986/93	99,050
» » » »	19-12-1986/93	99,650
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	99,975
» » » »	1- 3-1989/94	99,850
» » » »	15- 3-1989/94	99,825
» » » »	1- 4-1989/94	99,850
» » » »	1- 9-1988/94	99,200
» » » »	1-10-1987/94	99,225
» » » »	1-11-1988/94	99,100
» » » »	1- 1-1990/95	99,100
» » » »	1- 3-1990/95	99,775
» » » »	1- 2-1985/95	99,875
» » » »	1- 3-1985/95	99,800
» » » »	1- 4-1985/95	97,675
» » » »	1- 5-1985/95	97,575
» » » »	1- 6-1985/95	97,725
» » » »	1- 7-1985/95	98,975
» » » »	1- 8-1985/95	98,175
» » » »	1- 9-1985/95	97,600
» » » »	1-10-1985/95	97,875
» » » »	1-11-1985/95	98 —
» » » »	1-12-1985/95	98,200
» » » »	1- 1-1986/96	98,375
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,125
» » » »	1- 2-1986/96	98,350
» » » »	1- 3-1986/96	98,250
» » » »	1- 4-1986/96	98,275
» » » »	1- 5-1986/96	98,175
» » » »	1- 6-1986/96	98,375
» » » »	1- 7-1986/96	98,200
» » » »	1- 8-1986/96	97,500
» » » »	1- 9-1986/96	97,275
» » » »	1-10-1986/96	95,400
» » » »	1-11-1986/96	95,625
» » » »	1-12-1986/96	96,375
» » » »	1- 1-1987/97	95,675
» » » »	1- 2-1987/97	95,725
» » » »	18- 2-1987/97	95,850
» » » »	1- 3-1987/97	95,675
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,675
» » » »	1- 5-1987/97	95,650
» » » »	1- 6-1987/97	96,825
» » » »	1- 7-1987/97	96,050
» » » »	1- 8-1987/97	95,650
» » » »	1- 9-1987/97	96,775

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-11-1990	99,825
» » »	9,25%	1-12-1990	99,675
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,900
» » »	11,50%	1-11-1991	99,550
» » »	11,50%	21-12-1991	99,550
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,775
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,575
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,375
» » »	9,15%	1- 3-1992	97 —
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,050
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,025
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,775
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,775
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,775
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,450
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,975
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,075
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,950
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,650
» » »	12,50%	1-10-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,850
» » »	12,50%	1- 7-1993	97,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,750
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,825
» » »	12,50%	1-10-1993	97,725
» » »	12,50%	1-11-1993	97,775
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,700
» » »	12,50%	17-11-1993	97,500
» » »	12,50%	1-12-1993	97,350
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,725
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	96,900
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97 —
» » »	12,50%	1- 4-1990/94	99,875

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,775
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,650
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	97,725
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,775
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,850
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,750
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,700
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,150
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,575
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,600
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	92,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,500
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,550
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,425
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M19100

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 23 ottobre 1990 e praticabili dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.555
Benzina super senza piombo	»	1.505
Benzina normale	»	1.505
Benzina agricola	»	692
Benzina pesca e piccola marina	»	1.457
Gasolio autotrazione	»	1.104
Gasolio agricoltura	»	605
Petrolio agricoltura	»	570
Gasolio pesca e piccola marina	»	404
Petrolio pesca e piccola marina	»	394

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	1.054	1.057	1.060	1.063	1.066
Petrolio (*)	»	779	782	785	788	791
Olio comb.le fluido	L./kg	632	635	638	641	644

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A4596

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 novembre 1990, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C - Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1991:

1) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 89 titoli di L. 50.000
» 91 titoli di » 500.000
» 792 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 841.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 246 titoli di L. 100.000
» 326 titoli di » 500.000
» 2.197 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.384.600.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 687 titoli di L. 100.000
» 1.010 titoli di » 500.000
» 3.588 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.161.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 229 titoli di L. 100.000
» 508 titoli di » 500.000
» 767 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.043.900.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.131 titoli di L. 100.000
» 1.590 titoli di » 500.000
» 5.086 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.994.100.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 381 titoli di L. 100.000
» 431 titoli di » 500.000
» 1.602 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.355.600.000.

2) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 30 titoli di L. 100.000
» 41 titoli di » 500.000
» 2.304 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.327.500.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 100.000
» 140 titoli di » 500.000
» 2.419 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.490.100.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 500.000
» 356 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 365.500.000.

3) 9% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 100.000
» 217 titoli di » 500.000
» 1.153 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.263.000.000;

Emissione Q:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 150 titoli di » 500.000
» 923 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 998.100.000.

4) 9% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 101 titoli di L. 100.000
» 331 titoli di » 500.000
» 6.642 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.817.600.000;

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 366 titoli di L. 100.000
» 801 titoli di » 500.000
» 1.774 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.211.100.000.

5) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 100.000
» 43 titoli di » 500.000
» 1.456 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.478.800.000;

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 19 titoli di » 500.000
» 355 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 364.800.000.

6) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione R:

Estrazione a sorte di:

n. 67 titoli di L. 100.000
» 206 titoli di » 500.000
» 1.437 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.546.700.000;

Emissione S:

Estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 500.000
» 492 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 522.000.000;

Emissione T:

Estrazione a sorte di:

n. 165 titoli di L. 1.000.000
» 39 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 360.000.000.

7) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 1 titolo di » 500.000
» 1.770 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.770.600.000;

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 41 titoli di L. 100.000
» 113 titoli di » 500.000
» 1.283 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.343.600.000;

Emissione II 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 407 titoli di » 1.000.000
» 10 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 462.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 500.000
» 2.341 titoli di » 1.000.000
» 299 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.845.000.000;

Emissione II 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 58 titoli di L. 500.000
» 3.519 titoli di » 1.000.000
» 164 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.368.000.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 1.916 titoli di L. 1.000.000
» 303 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.431.000.000.

8) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 279 titoli di » 1.000.000
» 6 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 314.400.000.

9) 13% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione P:

Estrazione a sorte di:

n. 427 titoli di L. 1.000.000
» 256 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.707.000.000.

10) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 718 titoli di L. 1.000.000
» 468 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.058.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 37 titoli di L. 1.000.000
» 3 titoli di L. 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 52.000.000.

11) 10-13,50% S.S. GARANTITE DALLO STATO 1980/1993:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 129 titoli di L. 1.000.000
» 1.080 titoli di » 5.000.000
» 643 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 11.959.000.000.

Totale generale L. 69.337.750.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

90A4530

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cerere a r.l.», in Charvensod, e nomina dei commissari liquidatori.

Con provvedimento n. 7149 in data 31 agosto 1990, la giunta regionale ha deliberato la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cerere a r.l.» (con sede nel comune di Charvensod, frazione Plan Félinaz n. 13 - costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio in data 22 novembre 1983 e iscritta al n. 3310 del registro delle imprese del tribunale di Aosta) nominando commissari liquidatori i signori: avv. Emanuele Mazzocchi, via Torre del Lebbroso, 27, Aosta; dott. Adolfo Garbi, via Carrel, 19, Aosta; dott. Luca Poma, corso Galileo Ferraris, 119, Torino.

90A4578

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua oligominerale «Siete Fuentes» in contenitori di cartone (brik), di P.E.T. e di vetro a perdere.

L'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto n. 6260/39358 del 7 agosto 1990, ha autorizzato l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua oligominerale «Siete Fuentes» prodotta presso lo stabilimento ubicato in località «S. Leonardo», agro di S. Lussurgiu (Oristano), della «Sarda bibite S.p.a.», con sede legale in Cagliari, via del Commercio, 17.

L'acqua minerale naturale «Siete Fuentes», o anche addizionata di anidride carbonica, viene imbottigliata nei seguenti contenitori: cartone (brik) di lt 1; P.E.T. e vetro a perdere di cl 50, cl 92, lt 1, lt 1,50 e lt 2,00.

90A4531

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 19 dicembre 1986 concernente: «Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a ottanta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Otranto». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1987).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine sottoindicate:

alla pag. 33, prima colonna, al punto 5 dove è scritto: «5. Calimera, parrocchia di S. Brizio Vescovo, sita in *73020*, piazza del Sole», si legga: «5. Calimera, parrocchia di S. Brizio Vescovo, sita in *7321*, piazza del Sole»; al punto 6., dove è scritto: «6. Calimera, parrocchia Madonna di *Rocca*, sita in 73021. », si legga: «6. Calimera, parrocchia di *Roca*, sita in 73021. »;

alla pag. 34, prima colonna, al punto 37 dove è scritto: «37. Maglie, parrocchia SS. Immacolata, sita in 73024 piazza V. Bachelet.», si legga: «37. Maglie, parrocchia *Maria* SS. Immacolata, sita in 73024 piazza V. Bachelet.»; al punto 41 dove è scritto: «41. Martano, parrocchia SS. del Rosario, sita in 73025, piazza G. Matteotti.», si legga: «41. Martano, parrocchia *Maria* SS. del Rosario, sita in 73025, piazza G. Matteotti.»; al punto 50 dove è scritto: «50. Muro Leccese, parrocchia SS. Annunziata, sita in 73036, piazza Santi Medici.», si legga: «50. Muro Leccese, parrocchia *Maria* SS. Annunziata, sita in 73036, piazza Santi Medici.».

90A4558

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**296.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**556.000**
- semestrale	**L.**	**300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita — Italia	Prezzi di vendita — Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**255.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 2 5 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000